



**Corso di laurea in Giurisprudenza**

Cattedra **Tutela internazionale dei diritti umani**

**La tutela dei diritti umani attraverso Internet:  
riflessioni sulla formazione di un diritto  
autonomo all'accesso a Internet**

Chiar.mo Prof. Pietro Pustorino

---

RELATORE

Chiar.mo Prof. Roberto Virzo

---

CORRELATORE

Ginevra Gregorio Matr. n. 191003

---

CANDIDATO

Anno Accademico **2024/2025**



## INDICE

<b><u>INTRODUZIONE .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
----------------------------------	-----------------

<b><u>CAPITOLO 1.....</u></b>	<b><u>12</u></b>
-------------------------------	------------------

<b><u>LE FUNZIONI DI INTERNET NELL'AMBITO DEI DIRITTI UMANI.....</u></b>	<b><u>12</u></b>
--	------------------

1.1 INTRODUZIONE AL CAPITOLO .....	12
1.2 CENNI STORICI SU INTERNET E IL SUO SIGNIFICATO .....	12
1.3 LA FUNZIONE STRUMENTALE PER LA GARANZIA DI ALCUNI DIRITTI UMANI.....	15
1.4 LA FUNZIONE DI ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI UMANI .....	19
1.5 LA FUNZIONE DELL'ACCESSO A INTERNET .....	20
1.6 LA FUNZIONE DI LESIONE DEI DIRITTI UMANI .....	23
1.7 CONCLUSIONI DEL CAPITOLO .....	24

<b><u>CAPITOLO 2.....</u></b>	<b><u>26</u></b>
-------------------------------	------------------

<b><u>IL DIRITTO A INTERNET NELLA NORMATIVA .....</u></b>	<b><u>26</u></b>
---	------------------

2.1 INTRODUZIONE AL CAPITOLO .....	26
2.2 NORMATIVA INTERNAZIONALE.....	27
2.2.1 CONVENZIONI INTERNAZIONALI .....	30
2.2.2 CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE .....	31
2.2.3 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO .....	34
2.2.4 CONSIGLIO D'EUROPA .....	35
2.3 LINEE GUIDA PRIVATE INTERNAZIONALI .....	37
2.4 NORMATIVA REGIONALE .....	39
2.4.1 UNIONE EUROPEA.....	39
2.4.2 CONTESTO REGIONALE AFRICANO .....	41
2.4.3 CONTESTO REGIONALE AMERICANO .....	42
2.5 NORMATIVA NAZIONALE ITALIANA .....	43
2.6 CONCLUSIONI DEL CAPITOLO .....	47

**CAPITOLO 3..... 49**

**IL DIRITTO A INTERNET NELLA GIURISPRUDENZA..... 49**

**3.1 INTRODUZIONE AL CAPITOLO ..... 49**

**3.2 GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE ..... 49**

**3.3 GIURISPRUDENZA REGIONALE..... 51**

3.3.1 CASO *JANKOVSKIS V. LITUANIA* DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CORTE EDU)..... 52

3.3.2 CASO *AMNESTY INTERNATIONAL TOGO ET AL. V. THE TOGOLESE REPUBLIC* DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA DEGLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE (CEDEAO)..... 53

3.3.3 CASO *PUEBLOS INDÍGENAS MAYA KAQCHIKEL DE SUMPANGO Y OTROS VS. GUATEMALA* DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI ..... 55

**3.4 GIURISPRUDENZA NAZIONALE ..... 56**

3.4.1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALIANA ..... 56

3.4.2 CASO GUZMÁN C. MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA SALA COSTITUZIONALE DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DI COSTA RICA ..... 58

3.4.3 CASO *BLOGGERS ASSOCIATION OF KENYA (BAKE) CONTRO HON. ATTORNEY GENERAL & THREE OTHERS* DELLA CORTE SUPREMA DEL KENYA ..... 60

**3.5 CONCLUSIONE DEL CAPITOLO ..... 63**

**CAPITOLO 4..... 64**

**DIGITAL DIVIDE E NEUTRALITÀ ..... 64**

**4.1 INTRODUZIONE AL CAPITOLO ..... 64**

**4.2 IL SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE ..... 64**

**4.3 PROBLEMI E SOLUZIONI CON RIGUARDO AL *DIGITAL DIVIDE*..... 66**

4.3.1 CAUSE DEL *DIGITAL DIVIDE* ..... 69

4.3.2 IMPATTO DEL *DIGITAL DIVIDE* SUI DIRITTI UMANI ..... 70

4.3.3 SVILUPPO TECNOLOGICO E NORMATIVO A SOLUZIONE COME PIANO NAZIONALE PER LA BANDA LARGA .....	71
<b>4.4 <i>DIGITAL LITERACY</i> CON PROCESSI DI CONOSCENZA ED EDUCAZIONE .....</b>	<b>72</b>
<b>4.5 AUTODETERMINAZIONE INDIVIDUALE E SOCIALE NEL <i>DIGITAL UNITE</i>.....</b>	<b>75</b>
<b>4.6 CONCLUSIONE DEL CAPITOLO .....</b>	<b>76</b>
 <b><u>CAPITOLO 5.....</u></b>	 <b><u>78</u></b>
 <b><u>IL CASO STUDIO DELLA PRIMAVERA ARABA.....</u></b>	 <b><u>78</u></b>
 5.1 INTRODUZIONE AL CAPITOLO .....	78
5.2 LA “PRIMAVERA ARABA” .....	78
5.4 CONCLUSIONI DEL CAPITOLO .....	83
 <b><u>CONCLUSIONI.....</u></b>	 <b><u>84</u></b>
 <b><u>BIBLIOGRAFIA .....</u></b>	 <b><u>88</u></b>



## INTRODUZIONE

Internet è utilizzato, all'inizio di aprile 2025, da 5,64 miliardi di persone, il che equivale al 68,7 per cento della popolazione totale mondiale, ed il numero di utenti è aumentato di 144 milioni (+2,6 per cento) negli ultimi dodici mesi, tuttavia 2,57 miliardi di persone ne rimangono senza<sup>1</sup>.

L'avvento e la diffusione di Internet rappresenta un passo per l'evoluzione della società umana, paragonabile alle grandi rivoluzioni che hanno cambiato radicalmente l'umanità, come il passaggio dall'oralità alla scrittura, l'invenzione della stampa, l'avvento dell'elettricità, investendo ogni aspetto della nostra vita e perciò dei diritti che la tutelano. Internet è un ambiente globale che connette miliardi di persone, culture e idee, superando qualsiasi divisione, da fisica, a territoriale e ideologica, ha modificato in profondità i modelli economici, sociali e politici, creando nuove opportunità e sfide inedite. Quindi ricopre un ruolo fondamentale per i rapporti a qualsiasi livello.

Privilegio questo, che però una parte significativa della popolazione mondiale non possiede, rimanendo esclusa dai benefici della connettività, e di conseguenza ciò approfondisce le disuguaglianze esistenti e mina i principi fondamentali del diritto.

Inoltre, in Internet si sono sviluppate nuove forme di violazioni e abusi, che richiedono uno studio profondo e un'adeguata risposta giuridica.

Sopra ogni cosa, ha inciso profondamente sul modo in cui concepiamo, garantiamo, esercitiamo e tuteliamo i diritti umani, ponendo nuove domande e aprendo nuovi orizzonti per la loro protezione e promozione.

Internet ha sopraffatto il diritto con la sua potenza e velocità di diffusione, scoprendo un vuoto di tutela, il quale non è stato ancora colmato, costringendo così il diritto a rincorrere questa rivoluzione.

Lawrence Lessig, uno dei giuristi più influenti nel campo del diritto e della tecnologia, disse "*Code is law*."<sup>2</sup>, intendendo che il codice, ovvero i software, regolano il comportamento nel mondo digitale più efficacemente e rapidamente del diritto stesso,

---

<sup>1</sup> DIGITAL 2025, in we are social, 2025. E DIGITAL 2025 APRIL GLOBAL STATSHOT REPORT, in we are social, 2025.

<sup>2</sup> L. Lessig, in *The Code Is the Law in Code and Other Laws of Cyberspace*, 1999.

ovvero mentre il diritto tenta di disciplinare l'innovazione tecnologica, è essa stessa a creare nuove regole di fatto, a cui poi il diritto cerca di adeguarsi in ritardo.

La presente tesi si propone di esplorare in profondità la complessa e dinamica relazione tra Internet e i diritti umani, analizzando le diverse funzioni che lo stesso svolge in questo ambito, per giungere ad una risposta alla domanda se Internet influisce sulla garanzia, l'esercizio e la potenziale violazione dei diritti umani, e se l'accesso a Internet debba essere riconosciuto come un diritto umano autonomo.

L'obiettivo della presente è quello di fornire un panorama completo, articolato e dinamico del tema, che vada oltre la semplice constatazione delle potenzialità e dei rischi di Internet, ma che analizzi i suoi molteplici aspetti in relazione al diritto attraverso constatazioni da fonti autorevoli normative e giudiziarie a livello internazionale, regionale, nazionale e privato, e che contribuisca al dibattito in corso sulla necessità di riconoscere e disciplinare il diritto a Internet come un diritto umano autonomo, al fine di garantire i diritti umani e un ambiente online aperto, responsabile e inclusivo per tutti. Quindi, la tesi si articola attorno alla necessità improrogabile di colmare quel vuoto di tutela che si è generato e ampliato con l'espansione di Internet, una lacuna che ormai chiede una risposta immediata ed effettiva da parte della comunità internazionale, regionale e nazionale, al fine di salvaguardare i diritti umani in un ambiente nuovo quello online sempre più complesso e pervasivo, garantendo i principi di universalità, indivisibilità e irrinunciabilità dei diritti umano in relazione all'online.

La struttura della tesi si articola iniziando con il primo capitolo, il quale espone un'analisi di Internet stesso, la sua storia dalla nascita alla sua attuale espansione, per giungere ad un chiaro quadro del suo significato e delle sue caratteristiche. Per poi proseguire all'analisi delle funzioni di Internet nell'ambito dei diritti umani.

Nel dettaglio, un'esplorazione dettagliata della storia di Internet, ripercorrendone le tappe fondamentali, dalle sue origini nella ricerca militare statunitense durante la Guerra Fredda fino alla sua attuale configurazione come infrastruttura globale essenziale per la vita quotidiana di miliardi di persone. Proseguendo con le caratteristiche essenziali di Internet, evidenziandone le potenzialità trasformative per la società, l'economia, la politica e la cultura.

Successivamente, l'analisi continua con le funzioni di Internet in relazione ai diritti umani.

La prima è la funzione strumentale per la garanzia di alcuni diritti umani, ovvero il ruolo di Internet come strumento abilitante in determinate situazioni e facilitatore in altre per l'esercizio di diritti preesistenti, quali la libertà di espressione, il diritto all'informazione, il diritto di riunione e di associazione, il diritto alla partecipazione politica e il diritto all'istruzione. A dimostrazione che le garanzie attuali non sono sufficienti per tutelare un nuovo ambiente, causa le sue specificità.

La seconda è la funzione di esercizio di alcuni diritti umani, ovvero il ruolo di Internet come ambiente indipendente all'interno del quale si possono esercitare direttamente alcuni diritti, creando addirittura nuovi aspetti della vita come nuove modalità di interazione e partecipazione. Si aprono così nuove frontiere per l'esercizio dei diritti.

La terza è la funzione dell'accesso a Internet come diritto autonomo, ovvero l'argomentazione sempre più diffusa e condivisa secondo cui l'accesso a Internet dovrebbe essere riconosciuto come un diritto umano fondamentale, data la sua travolgente importanza nella vita di tutti e data la sua condizione necessaria per il pieno godimento di altri diritti.

La quarta e ultima è la funzione di lesione dei diritti umani come eventualità, ovvero l'analisi dei rischi e delle sfide che Internet crea contro la tutela dei diritti umani, con attenzione ad alcuni esempi e possibili soluzioni per contrastare questi fenomeni e garantire un ambiente online responsabile e rispettoso dei diritti umani.

Alla fine del capitolo le funzioni di Internet saranno analizzate in maniera esaustiva evidenziando l'importanza e la centralità di Internet nel contesto dei diritti umani, e la necessità di una disciplina a tutela dello stesso come diritto stesso.

Il secondo capitolo si concentrerà sull'analisi critica del diritto a Internet nella normativa. Si analizzeranno in modo dettagliato e comparato le fonti normative internazionali, private, regionali e nazionali, le quali giungono a diverse soluzioni per la tutela dell'ambiente online e di Internet.

Nel dettaglio la normativa internazionale espone al suo interno le convenzioni internazionali, le consuetudini internazionali, i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, gli atti come risoluzioni e dichiarazioni del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, e le risoluzioni del Consiglio d'Europa. A seguire vengono esposte le linee guida private internazionali, la normativa regionale e al suo interno il

contesto regionale europeo, africano ed americano, e per finire la normativa nazionale italiana.

Le innumerevoli fonti riconoscono l'importanza e la necessità di una tutela in vario modo e a diverso titolo. L'attenzione dell'analisi si concentra sull'evoluzione del dibattito e sulle diverse interpretazioni del diritto a Internet, per discutere criticamente delle diverse definizioni e formulazioni del diritto a Internet, delle argomentazioni a favore e contro il suo riconoscimento come diritto umano autonomo e delle implicazioni giuridiche, politiche, economiche e sociali di tale riconoscimento.

Il terzo capitolo sarà dedicato all'analisi approfondita del diritto a Internet nella giurisprudenza.

Si prenderanno in considerazione le decisioni di tribunali internazionali, regionali e nazionali che hanno affrontato controversie relative alla garanzia, all'esercizio e alla tutela dei diritti umani in relazione ad Internet e anche al suo accesso, con particolare attenzione ai casi specifici che hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo del diritto a Internet.

Nel dettaglio giurisprudenza internazionale con la Corte Internazionale di Giustizia, continua con la giurisprudenza regionale con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel contesto europeo, con la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli nel contesto africano, e con la Corte Interamericana dei Diritti Umani nel contesto americano, per finire con la giurisprudenza nazionale con Corte Suprema di Cassazione, la Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia e la Corte Suprema del Kenya.

L'esposizione è volta ad illustrare come i giudici stanno interpretando e applicando il diritto a Internet e quali sono le principali sfide che incontrano in questo processo.

Si analizzerà criticamente l'approccio dei tribunali al diritto a Internet, evidenziando se e in che modo gli danno tutela adeguata e se perciò lo riconoscono, bensì accelerando lo sviluppo progressivo del diritto a Internet e soprattutto evidenziando quel vuoto di tutela costretti a colmare.

Alla fine di questi ultimi due capitoli si avrà un quadro giuridico completo in modo da comprendere gli sviluppi compiuti nel tema in questione.

Il quarto capitolo affronterà in modo prettamente critico il tema complesso e multidimensionale del *digital divide* e di conseguenza della neutralità della rete, con l'obiettivo di approfondire ulteriormente il tema più generale del diritto a Internet, e per

evidenziare ancora una volta quanto una disciplina adeguata, completa e globale sia necessaria per la tutela dei diritti umani.

Verrà definito in modo preciso e articolato il concetto di *digital divide* e tutti i suoi aspetti, per proseguire con i problemi che tale fenomeno porta e degli spunti sulle soluzioni da intraprendere.

Nel dettaglio verranno esposte le cause del divario dovute da fattori socioeconomici, di natura operativa e tecnologica, socioculturali, e di natura politica, per una comprensione completa del tema, e successivamente l'impatto sui diritti umani con riguardo alle disuguaglianze di accesso, utilizzo e competenze digitali.

Si esploreranno le possibili soluzioni per superare il divario digitale, andando oltre all'aspetto disciplinare, proponendo una soluzione tecnologica. Proseguendo con l'analisi dell'importanza cruciale della *digital literacy* e dell'autodeterminazione individuale e sociale.

L'intento è di promuovere un accesso equo e inclusivo a Internet per tutti nel mondo, indipendentemente dalla loro origine, condizione sociale, genere, età o abilità, essenziale nel garantire il diritto a Internet.

Il quinto e ultimo capitolo sarà dedicato alla presentazione e all'analisi approfondita di un caso studio emblematico per la presente tesi, il quale illustrerà concretamente le questioni giuridiche affrontate nei capitoli precedenti, in modo da ripercorrere l'intera tesi, fornendo esempi specifici e contestualizzati delle sfide e delle opportunità che Internet presenta per la tutela dei diritti umani.

Il caso studio riguarda il caso della Primavera Araba, un fenomeno complesso e articolato che ha scosso il Medio Oriente e il Nord Africa in una situazione giuridica di mobilitazione popolare nata da violazioni sistematiche dei diritti umani, in cui Internet e i social media hanno svolto un ruolo cruciale nell'organizzazione delle proteste, nella diffusione delle informazioni, nel testimoniare le violazioni dei diritti umani e nella mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale.

Si esamineranno criticamente le dinamiche del ruolo di Internet nel caso, evidenziando sia le immense potenzialità di Internet che i rischi correlati, e inoltre si discuterà delle implicazioni di questo caso studio per la comprensione del rapporto tra tecnologia, diritti umani e cambiamento sociale.

Il caso è preso da esempio perché dimostra in maniera drammatica la rilevanza di Internet nella società odierna e dell'urgenza di una disciplina a tutela.

La tesi vuole portare il lettore ad una riflessione complessiva, approfondita e articolata sui risultati ottenuti sul tema di Internet in relazione alla tutela dei diritti umani, evidenziando le principali sfide, le tendenze emergenti e le prospettive future per la tutela efficace dei diritti umani nell'era digitale.

Inoltre, sottolinea con forza l'urgenza di un approccio olistico, multidimensionale e collaborativo, che coinvolga attivamente tutti gli attori autorevoli, per garantire che Internet sia uno strumento potente di progresso, innovazione, inclusione, e rispetto dei diritti umani per tutti gli esseri umani, dunque un Internet aperto, responsabile, inclusivo e rispettoso dei diritti umani, e che contribuiscano a costruire un futuro in cui la dignità e i diritti siano pienamente riconosciuti e tutelati.

## CAPITOLO 1

### LE FUNZIONI DI INTERNET NELL'AMBITO DEI DIRITTI UMANI

#### 1.1 Introduzione al capitolo

Nel seguente capitolo verrà esposto come l'avvento e la pervasiva diffusione di Internet hanno segnato una trasformazione epocale nella storia dell'umanità, ridefinendo non solo le modalità di comunicazione, l'interazione sociale, culturale ed economica, ma anche il panorama stesso dei diritti umani.

Iniziando dall'analisi della storia di Internet, dalla sua nascita fino al suo grande sviluppo, si comprenderà di cosa si tratta fino a darne una definizione e ad esplicitare le sue caratteristiche sbalorditive, e ancora le sue enormi potenzialità fino ad assumere un ruolo sempre più centrale nel plasmare il modo in cui i diritti fondamentali vengono garantiti, esercitati e purtroppo violati.

Infatti, il capitolo proseguirà con l'analisi delle funzioni di Internet, con significati ed esempi, nell'ambito dei diritti umani, in modo da esplorare in profondità le sue molteplici e complesse funzioni che si intersecano nel sistema internazionale dei diritti umani, negli stati, nella società e negli individui, ovvero la funzione strumentale per la garanzia di alcuni diritti umani, la funzione di esercizio di alcuni diritti umani, la funzione dell'accesso a Internet e la funzione di lesione dei diritti umani come eventualità.

Tale percorso per giungere all'obiettivo di fornire una comprensione olistica del ruolo complesso e dinamico che Internet svolge nel panorama dei diritti umani, e all'obiettivo di considerare il diritto a Internet un diritto umano autonomo che attende di essere riconosciuto e disciplinato adeguatamente.

#### 1.2 Cenni storici su Internet e il suo significato

La storia di Internet iniziò tempo fa, negli anni Cinquanta durante la Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica in un clima di profonda tensione. Gli americani realizzarono che necessitavano di un nuovo sistema di comunicazione che riuscisse a non essere intercettato dai russi, ma le tecnologie esistenti in quel momento non erano sufficienti, ovvero i computer<sup>3</sup>, perché costosi, di grandi dimensioni e necessitavano di molte persone per il loro funzionamento, perciò non veloci ed efficienti.

Si mantenne l'idea del computer ma implementando la tecnologia rendendolo efficiente, così da poter accedervi a distanza, senza un nodo centrale, con l'utilizzo dei terminali, cioè dispositivi che permettono di inserire dati in ingresso ad un computer e riceverli in uscita.

Così nel 1958 il presidente degli Stati Uniti Eisenhower, costituisce la *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA)<sup>4</sup> riunendo i migliori scienziati del momento per trovare una soluzione, quale una rete continentale di computer chiamata ARPANET (*Advanced Research Projects Agency NETWORK* o Rete dell'Agenzia per i progetti di ricerca avanzati).

Appena nel 1965 Lawrence Roberts, ingegnere statunitense, crea il sistema tanto atteso, che venne utilizzato per la prima volta dal collega Leonard Kleinrock, informatico statunitense, per inviare un messaggio tra un computer situato all'Università della California e uno a quella di Stanford.

Nel 1974 Bob Kahn e Vint Cerf, informatici, inventano un nuovo metodo per la comunicazione tra computer chiamato TCP/IP o protocollo di controllo della trasmissione, innovativo perché suddivide i dati in pacchetti che vengono poi riassemblati nel messaggio completo quando giunge a destinazione.

---

<sup>3</sup> G. Di Flavio, *Com'è fatto un computer, i principali componenti e le funzioni che svolgono*, in Geopop, 2023. Il computer è una macchina automatizzata programmabile in grado di eseguire calcoli matematici e altri tipi di elaborazione di dati, come comunemente noto, e in modo specifico nell'articolo.

<sup>4</sup> *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), Agenzia militare per ricerca e sviluppo, D. D. Eisenhower, Virginia, Stati Uniti, 1958, è un'agenzia governativa del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare e per preservare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Spesso, le innovazioni della DARPA diventano anche elementi della vita civile moderna.

Nel 1989 Tim Berners-Lee, informatico britannico, inventò il *World Wide Web* o *www*<sup>5</sup> come mezzo di comunicazione interna dell'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN)<sup>6</sup>; che nel 1991 fu messa a disposizione di tutti come primo spazio *web* della storia. Esso è ancora noto e utilizzato oggi, siccome divenne il più famoso dei servizi supportati da Internet.

Da quel momento Internet è diventato alla portata di tutti consentendo a tutti di parteciparvi indipendentemente dalla propria posizione sociale, culturale o economica, e i suoi fruitori sono cresciuti in modo esponenziale e sono ancora oggi in crescita<sup>7</sup>.

Internet è definito comunemente come una rete di elaboratori (computer) a estensione globale, mediante la quale le informazioni contenute in ciascun calcolatore possono essere messe a disposizione ad altri utenti accedendo alla rete, quindi interconnessi. Dunque, uno dei più potenti mezzi di raccolta e diffusione di informazioni, con le seguenti caratteristiche:

- globale, connette gli utenti ovunque essi si trovino;
- interattiva, permettendo agli utenti di comunicare uno con l'altro;
- dinamica, essendo Internet una nuova tecnologia e quindi in continua evoluzione;
- accessibile, a chiunque possiede un dispositivo idoneo e una connessione;
- decentralizzata, non esiste un'autorità centrale che controlla l'utilizzo ma gestita da una rete di fornitori di servizi Internet che collaborano tra loro; risulta indubbiamente la rete

---

<sup>5</sup> *World Wide Web Foundation*, Organizzazione non a scopo di lucro, Tim Berners-Lee, Rosemary Leith, 2009, Washington, Stati Uniti, Il *World Wide Web* (termine in inglese traducibile in italiano come "rete di ampiezza mondiale" o "rete mondiale"), abbreviato *web*, WWW o W3, è uno dei principali servizi di Internet, che permette di navigare e usufruire di un insieme molto vasto di contenuti, multimediali e non, interrelati tramite collegamenti ipertestuali (*link*), e di fruire di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet (mediante autenticazione). Questa facile reperibilità di informazioni è resa possibile, oltre che dai prodotti di rete, anche dalla presenza, diffusione, facilità d'uso ed efficienza dei motori di ricerca e dei web browser in un modello di architettura di rete definito *client-server*.

<sup>6</sup> Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN), 1954, Ginevra, Svizzera, più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle.

<sup>7</sup> *International Telecommunication Union (ITU) World Telecommunication – ICT Indicators Database* CC BY 4.0.

delle reti, per la sua struttura, per i sistemi di comunicazione realizzati al suo interno e per l'offerta a chi la consulta di trasformarsi a sua volta in produttore.

Tuttavia, l'accesso a Internet non è garantito a tutti nel mondo, tre miliardi di persone ovvero il 37,5% della popolazione mondiale ne è escluso; mentre chi ha la possibilità di utilizzarlo in media ci passa sette ore al giorno<sup>8,9</sup>

Dunque, Internet è stato una vera e propria trasformazione culturale della società, ricoprendo un ruolo fondamentale per i rapporti a qualsiasi livello, consentendo a persone distanti e fisicamente non presenti di interagire, trasformando così lo spazio-tempo.

Internet ed il suo utilizzo rimangono ad oggi in continua evoluzione, soprattutto nella ricerca di metodi sempre più efficienti per la fruizione di questa innovazione tecnologica, cercando infatti di rispondere alle esigenze di velocità ed efficienza della società odierna, come gli studi sulla banda larga che rende più rapida e funzionale la connessione Internet.<sup>10</sup>

### 1.3 La funzione strumentale per la garanzia di alcuni diritti umani

La potenza di Internet lo rende uno strumento necessario nella vita quotidiana degli esseri umani; infatti, esso si interseca con tutti gli ambiti della vita umana e di conseguenza con i diritti che regolano la vita.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Our World In Data, World Telecommunication ICT Indicators Database – International Telecommunication Union, International Telecommunication Union (via World Bank) (2025) – Learn more about this data <https://ourworldindata.org/internet> | CC BY.*

<sup>9</sup> C. Ferrario, *Storia della nascita di Internet, come lo usiamo oggi e come funziona il World Wide Web*, in Geopop, 2022.

<sup>10</sup> F. Anania, *Internet, la storia, il pubblico*, in Società Italiana per lo studio della storia contemporanea (SISSCO), 2000, 1. Un nuovo mezzo di comunicazione di massa e 2. Internet e il suo pubblico.

<sup>11</sup> E. Falletti, *Libertà di espressione, privacy e copyright*, in *I diritti fondamentali su internet le fonti*, in Exeo edizioni, Capitolo I *Le fonti*. Il presente testo analizza in ottica comparativa legislazione e giurisprudenza inerenti alla complessa tematica della tutela dei diritti fondamentali in Internet. Essendo Internet paragonabile ad una società a potere diffuso, nessuno degli attori sulla scena è in grado di prendere il sopravvento sugli altri. Alla luce di questa osservazione vengono esaminate le fonti nazionali ed

Nel 1999 il Parlamento Europeo con una Risoluzione riconosceva l'importanza di Internet nel tema dei diritti umani, e le sue potenzialità, specificamente nella libertà di espressione e nell'accesso all'informazione<sup>12</sup>. L'anno successivo, nel 2000, con la Dichiarazione di Venezia, redatta da un gruppo di esperti in diritto internazionale, sottolinea l'importanza di Internet e aggiunge che i diritti fondamentali, specificamente la libertà di espressione e il diritto alla privacy, devono essere tutelati anche online al pari dell'offline<sup>13</sup>. Non solo, anche altri attori evidenziano tale potenza di Internet.<sup>14</sup>

---

internazionali che riguardano la Rete e le sue più penetranti forme di reperimento e formazione delle opinioni, come *Wikileaks*, *Facebook*, *Google*, i *blogger*. Altresì vengono trattate le principali correnti giurisprudenziali in tema di bilanciamento di diritti fondamentali quali libertà di manifestazione del pensiero e onorabilità, riservatezza, diritto d'autore e protezione dei consumatori. E Amnesty International, Organizzazione non governativa internazionale, P. Benenson, S. MacBride e E. Baker, 1961, Londra, Regno Unito, L'organizzazione per i diritti umani Amnesty International pubblica regolarmente rapporti e articoli sulle implicazioni di Internet per i diritti umani, con un focus particolare sulle violazioni e le minacce. Come *Diritti umani e nuove tecnologie*, Amnesty International Italia, questo articolo di Amnesty International si concentra sul rapporto tra diritti umani e nuove tecnologie, con un focus particolare sulle sfide della sorveglianza e della protezione dei dati personali.

<sup>12</sup> Risoluzione La dimensione dei diritti umani nelle azioni dell'Unione Europea relative alla comunicazione, A5-0027/1999, Parlamento Europeo, 1999, questo documento storico riconosceva per la prima volta l'importanza di Internet per i diritti umani, sottolineando il suo potenziale per promuovere la libertà di espressione e l'accesso all'informazione.

<sup>13</sup> Dichiarazione di Venezia sui diritti umani e Internet, I diritti umani e Internet, Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali dei ventisette Paesi presenti, 2000, Venezia, questa dichiarazione, adottata da un gruppo di esperti internazionali, affermava che i diritti umani fondamentali, come la libertà di espressione e il diritto alla privacy, devono essere protetti anche online.

<sup>14</sup> Come organizzazioni quali Electronic Frontier Foundation, Organizzazione non-profit, John Perry Barlow, Mitch Kapor, John Gilmore, 1990, San Francisco, California, Stati Uniti, Electronic Frontier Foundation è la principale organizzazione senza scopo di lucro che difende le libertà civili nel mondo digitale; o Global Internet Freedom Consortium, consorzio di organizzazioni, 2006, il Global Internet Freedom Consortium è un consorzio di organizzazioni che sviluppano e implementano tecnologie anticensura per l'uso da parte degli utenti di Internet in paesi i cui governi limitano l'accesso alle informazioni basate sul Web. O pubblicazioni accademiche come il Rapporto del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione, A/66/398, Frank La Rue, Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2011, questo rapporto riconosceva Internet come uno strumento fondamentale per la libertà di espressione e sottolineava l'importanza di garantire l'accesso a Internet per tutti; o Forum sulla libertà di

Infatti, la peculiarità di Internet è che crea un ambiente nuovo ovvero quello online, visibile solo in uno schermo di un dispositivo specifico, ma reale e attuale e purtroppo non ancora disciplinato, dove però si vive e si esercitano i diritti umani; esso è diverso dall'ambiente offline che vediamo, conosciamo e tocchiamo con mano, ma che soprattutto è tutelato.

I due ambienti sono identici però, entrambi ambienti dove si vive e si esercitano i diritti umani come afferma il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nella Risoluzione chiamata la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, nel 2012 con "gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere protetti anche online".<sup>15 16</sup>

Dunque, i diritti devono essere garantiti anche in questo nuovo ambiente online, e di conseguenza tutelati in modo specifico.

Garantire significa assicurare l'osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno, e in questo caso della normativa a tutela dei diritti umani in generale ma in modo coerente all'online.

---

Internet, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)2008, Parigi. O ancora gli attivisti digitali, nuova figura di attivismo che utilizza il digitale, che hanno utilizzato Internet per denunciare violazioni dei diritti umani, organizzare proteste e promuovere cambiamenti sociali con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza individuale e collettiva su una determinata causa e avere un impatto politico e sociale fuori dalla sfera digitale.

<sup>15</sup> Risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, A/HRC/RES/20/8, La promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, 2012, sottolineando anche l'importanza di garantire la libertà di espressione, l'accesso all'informazione e altri diritti fondamentali nel contesto di Internet. Ripetuto da Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani digitali, A/78/368, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2023, il rapporto evidenzia. in particolare, la promozione e protezione dei diritti umani nel contesto delle tecnologie digitali, la Commissione sottolinea come i diritti umani devono essere rispettati e protetti anche online, inoltre evidenzia come le tecnologie digitali abbiano aperto nuove possibilità per l'esercizio dei diritti umani, ma anche come possano essere utilizzate per limitare o violare tali diritti.

<sup>16</sup> A. Gorassini, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in Saggi - Nuove tecnologie e diritti umani, le nuove tecnologie digitali creano vero nuovo spazio (secondo i più accreditati risultati della attuale fisica teorica) e rispetto ad esso sembra necessario per il giurista rielaborare il concetto di "dominio" come fatto precursore del concetto di possesso e del diritto di proprietà in dimensione frattale.

Un esempio è l'accesso all'informazione<sup>17</sup>, Internet ha reso disponibili online una quantità enorme di informazioni provenienti da tutto il mondo, così da agevolare l'accesso all'istruzione, alla cultura e ad altre risorse utili per lo sviluppo personale e sociale. Inoltre, c'è stata una democratizzazione dell'accesso alla conoscenza, consentendo a chiunque abbia una connessione e un dispositivo idoneo di informarsi su qualsiasi argomento. Dopodiché, ha reso più agevole l'accesso ad informazioni difficili da reperire, anche con la digitalizzazione degli archivi, così da consentire nuove opportunità per la ricerca. Come Wikipedia, che ha creato un'enciclopedia online gratuita e accessibile a tutti, fornendo una risorsa in più per l'apprendimento e la ricerca.

Così nasce l'esigenza di una regolamentazione a livello internazionale, regionale e nazionale, per il carattere globale del tema, per il suo carattere speciale e per l'ambiente nuovo che si è creato; infatti, non bastano gli adattamenti della normativa già esistente, ma è necessaria una cooperazione internazionale rafforzata e incentrata sul tema, tra attori statali, internazionali, organizzazioni internazionali, e privati tra società e utenti, per sviluppare una normativa certa e sicura. La normativa attuale va adattata alla realtà online e modificata se obsoleta, o se necessario innovata.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Articolo 10 Libertà di espressione, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 1950, Roma.

<sup>18</sup> L. Scaffardi, *Internet fra auto-limitazione e controllo pubblico*, in Rivista AIC, 4/2023, pp. 355-398, nel mondo della rete i soggetti privati, quali piattaforme digitali, motori di ricerca e "social networks", stanno assumendo un ruolo significativo nella garanzia della libertà di espressione, erodendo spazio al controllo pubblico. In tale contesto, il presente contributo intende indagare le sfide derivanti dalla necessità di regolare e garantire la libertà di espressione in Internet e di determinare limiti e confini tanto dell'auto-regolamentazione privata quanto dell'intervento di legislatori e Corti. A tal fine viene innanzitutto analizzato il dibattito giurisprudenziale, partendo dal noto caso "Google Spain" deciso dalla CGUE sino a giungere allo studio di diverse pronunce di giudici nazionali in materia di censura da parte delle "Internet platforms"; particolare attenzione viene poi dedicata a questioni attinenti allo spazio di azione del legislatore, nazionale o sovranazionale, esaminando alcuni emblematici esempi di strumenti di "soft" e "hard law" impiegati nel panorama eurolunitario. Le considerazioni finali, lungi dal rappresentare un punto di arrivo definitivo, mirano a riflettere sulla necessità di fornire risposte, anche attraverso l'uso di forme di "co-regulation", agli interrogativi ormai essenziali della garanzia della libertà di espressione nello spazio digitale quale baluardo delle nostre società democratiche. E F. Vitale, *Comunicare con il web: quali garanzie per i cittadini*, in Tributi, 11/2000, pp. 1402-1406, osserva che l'esplosione di Internet, l'intreccio nella rete fra attività commerciali e comunicazione, rappresenta una realtà nuova e problematica che richiede regole etiche specifiche. Richiama il dibattito dottrinale in corso sulla materia, che purtroppo è

#### 1.4 La funzione di esercizio di alcuni diritti umani

In questo ambiente online creato da Internet si possono esercitare gli stessi diritti che si esercitano nell'ambiente offline, oppure facilitarne l'esercizio<sup>19</sup> per sfruttare le potenzialità che tale tecnologia offre.

Esercitare un diritto, infatti, significa farlo valere nei modi previsti dalla legge, e l'online non ostacola tale esercizio.

Un esempio è la libertà di espressione<sup>20</sup>, diritto esercitabile anche online attraverso le piattaforme messe a disposizione per tale scopo, e che permettono di abbattere le barriere geografiche ed economiche, e di conseguenza sociali, che limitavano l'accesso all'informazione e la possibilità, effettivamente, di esprimere le proprie opinioni. Internet, infatti, offre una rete globale accessibile da tutti ovunque si trovano, così da poter condividere idee, notizie e opinioni senza restrizioni, creando un dibattito pubblico aperto ed esteso. Sono nate anche nuove forme di giornalismo, digitale all'interno della rete, e partecipativo nel quale gli utenti possono contribuire alla raccolta e alla diffusione di informazione con uno scambio continuo, portando una maggiore diversità di voci e materiale, ma soprattutto prospettive migliori sul piano mediatico. Come nelle Primavere arabe, dove i *social media* sono stati fondamentali per l'organizzazione delle proteste e la diffusione di informazioni sulle violazioni dei diritti umani, consentendo ai cittadini di superare il controllo dei *media* da parte dei governi.<sup>21</sup>

---

ancora alle prime fasi. Sottolinea quindi la necessità di elaborare un codice di autoregolamentazione della rete dedicato alla tutela dei cittadini.

<sup>19</sup> *Tecnologie digitali per raggiungere gli SDG delle Nazioni Unite*, Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). E T. Tautonico, *Sviluppo sostenibile: ecco come le tecnologie possono fare la differenza*, in Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 2023. E *Technology for a Secure, Sustainable and Superior Future*, in Report Technology as Force for Good', in support of the UN Secretary General's Strategy and Roadmap for Sustainable Development, 2023.

<sup>20</sup> Articolo 10 Libertà di espressione, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 1950, Roma.

<sup>21</sup> T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, *Diritti e libertà in Internet*, in Mondadori Education S.p.A., Milano, 2017, Capitolo 16 Lo statuto dell'informazione su Internet di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani.

Le Nazioni Unite con la Risoluzione sul diritto alla libertà di opinione e di espressione del 2016 enunciano che l'accesso a Internet è fondamentale per l'esercizio della libertà di espressione<sup>22</sup>, sottolineando la necessità di una regolamentazione specifica.<sup>23</sup> Tale bisogno si estende a tutti gli altri diritti umani esercitabili in Internet.

Alla luce di tali considerazioni, la regolazione giuridica di quest'epoca tecnologica incentrata su Internet riguarda l'espressione da offrire alla società futura, i bilanciamenti da disegnare e la protezione da garantire ai diritti: la tutela dei diritti ha bisogno del ruolo del diritto<sup>24</sup>.

### 1.5 La funzione dell'accesso a Internet

Dati per assodati l'esistenza di un ambiente online, le sue potenzialità e soprattutto la sua necessità nell'epoca odierna e in considerazione della garanzia e dell'esercizio dei diritti umani, Internet dovrebbe essere garantito in maniera autonoma, riconoscendo il diritto a Internet come diritto umano e di conseguenza garantire il suo accesso.

Così come esplicitato da Frank La Rue nel *Special Rapporteur* sulla promozione e protezione della libertà di opinione e di espressione del 2011 allo *Human Rights Council* dell'ONU, dove afferma che Internet è uno strumento essenziale per una piena tutela e realizzazione dei diritti umani, anche se in particolare per la libertà di opinione ed espressione<sup>25</sup>, perciò diventa necessario garantire l'accesso a tale ambiente. Il Rapporto

---

<sup>22</sup> Risoluzione Promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il diritto alla libertà di opinione e di espressione, 71/189, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2016, "l'accesso a Internet è diventato sempre più importante per l'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione" e invita gli Stati membri a "promuovere e facilitare l'accesso a Internet per tutti".

<sup>23</sup> M. E. Bucalo, *La libertà di espressione nell'era dei "social network" fra "content moderation" e necessità di una regolazione flessibile*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2023, pp. 143-173.

<sup>24</sup> G. Cassano, S. Previti, *Il diritto di Internet nell'era digitale*, in Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, Capitolo II Regolazione della società e protezione dei diritti nell'era tecnologica di Fernanda Faini, 1. Le caratteristiche dell'era tecnologica e il ruolo del diritto.

<sup>25</sup> Rapporto del Relatore Speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, A/66/398, Frank La Rue, 2011, "Internet è diventato uno strumento indispensabile per

di La Rue è stato il primo documento ufficiale a distinguere la questione dell'esercizio delle libertà in rete dalla tematica dell'accesso ad Internet, e lo qualifica come una preconditione per il pieno godimento di altri diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948<sup>26</sup> e della Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici del 1966<sup>27</sup>, dunque l'accesso è considerato un presupposto per l'esercizio dei diritti umani, ma anche per l'esercizio stesso di Internet, in tal senso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OSCE) nel rapporto *Freedom of expression on the Internet* del 2011<sup>28</sup>, si interroga se riconoscere l'accesso a Internet come una dimensione inerente al diritto di espressione o come un diritto umano fondamentale autonomo<sup>29,30</sup>.

Il diritto di accesso a Internet è di difficile definizione però, date le problematiche<sup>31</sup> legate alla garanzia di effettività stessa di Internet siccome rimane comunque una tecnologia che

---

l'esercizio di una serie di diritti umani, per combattere le disuguaglianze e per accelerare lo sviluppo e il progresso umano. Garantire l'accesso universale a Internet dovrebbe essere una priorità per tutti gli Stati".

<sup>26</sup> Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1948, Parigi.

<sup>27</sup> Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966, New York.

<sup>28</sup> *Rapporto Freedom of Expression on the Internet*, 978-92-64-11487-1, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 2011.

<sup>29</sup> Risoluzione Promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il diritto alla libertà di opinione e di espressione, 71/189, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2016, "l'accesso a Internet è diventato sempre più importante per l'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione" e invita gli Stati membri a "promuovere e facilitare l'accesso a Internet per tutti", sottolinea come l'accesso a Internet sia essenziale per la realizzazione di un diritto umano fondamentale, suggerendo implicitamente che esso stesso possa essere considerato un diritto fondamentale, avvicinandosi al suo riconoscimento.

<sup>30</sup> F. Mollo, *L'accesso a Internet entro le mura carcerarie nel bilanciamento operato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo alla luce dell'art. 10 CEDU [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]*, in *federalismi.it*, 8/2023, pp. 158-184, il contributo analizza l'accesso ad Internet come protetto nel quadro multilivello di tutela dei diritti, in ambito nazionale, comunitario e internazionale.

<sup>31</sup> *Measuring digital development – Facts and Figures 2024*, Agenzia delle Nazioni Unite per le Tecnologie digitali (ITU), 2024, tiene traccia della connettività globale con stime degli indicatori chiave, compresi

richiede un costo, infrastrutture adeguate e una determinata coscienza e conoscenza, che non tutti gli stati possono assicurare, e anche date le numerose interpretazioni sulla definizione stessa di Internet, talora considerato un semplice mezzo di comunicazione, pur se del tutto nuovo, talaltra concepito come una dimensione in cui si esprime e si forma la persona.

Pochi attori hanno riconosciuto esplicitamente l'accesso a Internet come la Costituzione portoghese al suo articolo 35 comma 6 “a tutti è garantito il libero accesso alle reti informatiche di uso pubblico” e si è poi rinviato alla legge il compito di definire “il regime applicabile ai flussi di dati transfrontalieri e le forme adeguate di protezione dei dati personali e di altro genere la cui salvaguardia sia giustificata da ragioni di interesse nazionale”, insieme al Portogallo anche la Grecia, Ecuador e il Messico.<sup>32</sup>

Si creano dunque problemi di accessibilità non equi tra gli stati e gli utenti creando un divario digitale<sup>33</sup>, e problemi di controllo dell'accesso dando spazio o ad un eccessivo controllo da parte dello stato attraverso un filtraggio e sorveglianza, o ad un debole controllo esponendo gli utenti ad attacchi informatici, evidenziando ancora una volta la necessità di una disciplina.<sup>34</sup>

---

quelli relativi all'uso di Internet, all'infrastruttura, all'accessibilità, al traffico Internet, al genere e alla posizione, ed evidenzia che l'uso di Internet continua a crescere, ma l'universalità rimane lontana, specialmente nelle regioni a basso reddito. E Rapporto *Freedom of Expression on the Internet*, 978-92-64-11487-1, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 2011, analizza le sfide e le opportunità che l'ambiente digitale presenta per questo diritto fondamentale, quale la libertà di espressione, come le tecnologie di filtraggio, la responsabilità per i contenuti online e le politiche pubbliche.

<sup>32</sup> P. Passaglia, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e le sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, in MediaLaws, 3/2021, pp. 125-144.

<sup>33</sup> M. Negreiro, *Bridging the digital divide in the EU*, in European Parliamentary Research Service Author (EPRS), 2015, l'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE) nel 2001 dichiara che il divario digitale è il divario tra individui, famiglie, imprese e aree geografiche a diversi livelli socioeconomici per quanto riguarda sia le opportunità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sia l'uso di Internet per un'ampia gamma di attività.

<sup>34</sup> A. De Conno, *Diritto all'accesso a Internet e digital divide: un nodo ancora da sciogliere*, in Altalex, 2023. E G. D'Ippolito, *L'accesso a internet come diritto sociale. Ecco perché è necessario*, in Agenda Digitale.eu, 2017.

## 1.6 La funzione di lesione dei diritti umani

Dalla letteratura e dall'esperienza quotidiana si evince che Internet non porta solo a migliorare le condizioni in cui vengono garantiti o esercitati i diritti umani, ma può portare, in caso di assenza di discipline adeguate e correttamente diffuse, anche a ledere gli stessi diritti umani.<sup>35</sup>

Per descrivere tale eventualità si utilizza il termine violenza digitale o cyberviolenza, ovvero tutte le forme di violenza rese possibili dalle tecnologie digitali come le piattaforme social, le app di messaggistica, i forum online e gli ambienti di gioco virtuali, e può iniziare online e proseguire offline, o viceversa, ed essere messa in atto da persone o gruppi di persone sia anonime o sconosciute alla vittima, sia conosciute. Si manifesta sotto forma di diversi comportamenti, fra cui *cyberstalking*, *doxing*, *revenge porn* e *sextortion*.<sup>36</sup>

Un esempio è l'utilizzo del diritto alla libertà di espressione<sup>37</sup> in maniera impropria, quando incentiva l'odio e contenuti violenti, o disinformazione, così da creare discriminazioni e violenze, sfruttando la velocità e l'ampiezza che Internet permette. In più l'anonimato online ha aumentato messaggi d'odio o manipolazioni di altri utenti o addirittura dell'intera opinione pubblica, rendendo molto difficile per le autorità competenti identificare il colpevole e regolare la responsabilità.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, *Diritti e libertà in Internet*, in Mondadori Education S.p.A., Milano, 2017, Capitolo 1 Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali di Pasquale Costanzo 10. (segue) Alcuni fattori d'impatto avversi ai diritti fondamentali. E G. Cassano, G. Scorza, G. Vaciago, *DIRITTO DELL'INTERNET, Manuale operativo, Casi, legislazione, giurisprudenza*, in casa editrice dott. Antonio Milani, 2013, capitolo XXVI

CYBERTERRORISMO E CYBERWARFARE: PROFILI GIURIDICI E ANALISI DELLA CASISTICA A LIVELLO INTERNAZIONALE di Francesca Bosco.

<sup>36</sup> U. A. Maksimov, *Violenza digitale*, in Ingenere, 2023.

<sup>37</sup> Articolo 10 Libertà di espressione, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 1950, Roma.

<sup>38</sup> C. Bassu, *Istigazione all'odio, terrorismo e sicurezza nell'era digitale: c'è un limite alla libertà di espressione?*, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2/2019, pp. 287-307.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul<sup>39</sup>, riconosce la violenza digitale, ed inoltre che la violenza può manifestarsi anche negli ambienti online, concentrandosi nello specifico a quella di genere; essa si pone gli obiettivi di prevenire la violenza, di proteggere le vittime e di punire i responsabili, e soprattutto di promuovere politiche volte a disciplinare questo fenomeno.<sup>40</sup>

Perciò emerge da un lato come Internet abbia profondamente cambiato, sia in positivo che in negativo, alcuni diritti, e dall'altro quanto la sua creazione e la sua diffusione siano state dirompenti, evidenziando ancora una volta la necessità di un approccio d'equilibrio tra Internet e i diritti umani al fine di garantire che Internet sia uno strumento al servizio dei diritti umani e non il contrario.

## 1.7 Conclusioni del capitolo

Il capitolo si conclude con l'esame approfondito delle funzioni di Internet nell'ambito dei diritti umani, nelle quali si evidenzia l'importanza preponderante di Internet per i diritti date le numerose potenzialità di tale innovazione tecnologica.

La funzione a garanzia dei diritti dimostra come si sia creato un nuovo ambiente, quello online, equivalente all'ambiente che conosciamo, quello offline, ma al tempo stesso diverso per le sue peculiarità, bensì garantendo la stessa tutela ai diritti umani.

La funzione di esercizio dimostra come i diritti umani si possono esercitare anche nell'ambiente online, addirittura facilitandone l'esercizio stesso.

---

<sup>39</sup> Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Consiglio d'Europa, Istanbul, Turchia, 2014.

<sup>40</sup> A. Iermano, *Violenza digitale e Convenzione di Istanbul: una dimensione distinta ma non separata dalla violenza contro le donne*, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 1/2024, pp. 64-95, pertanto, sebbene la Convenzione di Istanbul non affronti specificamente la dimensione digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica, è tuttavia rilevante nel prevenire e combattere questa dimensione distinta ma non separata della violenza contro le donne, insieme ad altri trattati, come la Convenzione di Budapest.

La funzione per l'accesso a Internet aggiunge che lo stesso dovrebbe essere garantito in maniera autonoma, riconoscendo un vero e proprio diritto umano, ovvero il diritto a Internet, e pertanto garantire il suo accesso universale, inclusivo e di qualità.

La funzione di lesione dei diritti umani invece dimostra che Internet si configura simultaneamente come un potente mezzo per l'avanzamento dei diritti fondamentali e anche come uno spazio in cui nuove e complesse sfide si creano.

Tutte le funzioni però giungono alla stessa conclusione, ovvero alla necessità di un riconoscimento dell'ambiente online fino ad arrivare al riconoscimento di un diritto a Internet come diritto umano autonomo che racchiude in sé tutte queste funzioni, e inoltre un quadro normativo specifico che tenga conto delle peculiarità di questo nuovo ambiente garantendo al contempo che i diritti umani siano applicati e rispettati anche online.

## CAPITOLO 2

### IL DIRITTO A INTERNET NELLA NORMATIVA

#### 2.1 Introduzione al capitolo

Iniziando dall'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia<sup>41</sup> “1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: 1. le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; 2. la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; 3. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; 4. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.”, punto di riferimento per le fonti del diritto internazionale, che coincidono con le fonti dei diritti umani e quest'ultima parte integrante ed essenziale che incide in modo significativo e costante, come nel caso del diritto a Internet, e preso come punto di riferimento nel capitolo per l'analisi delle normative esistenti e inerenti, e al loro interno cronologicamente, volte al riconoscimento del diritto a Internet comprensivo di tutte le sue funzioni.

Innanzitutto vengono citati i primi riconoscimenti di tale nuovo diritto, e successivamente viene analizzata in maniera approfondita la normativa internazionale e al suo interno le convenzioni internazionali, le consuetudini internazionali, i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, gli atti come risoluzioni e dichiarazioni del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, e le risoluzioni del Consiglio d'Europa.

A seguire vengono analizzate le linee guida private internazionali, la normativa regionale e al suo interno il contesto regionale europeo, africano ed americano, e per finire la normativa nazionale italiana.

---

<sup>41</sup> Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, 1945, San Francisco, Stati Uniti.

In modo da analizzare con ordine e dettaglio tutte le fonti normative internazionali, private, regionali e nazionali, con lo scopo di evidenziare se e come il diritto a Internet viene riconosciuto e disciplinato includendo le sue funzioni, e soprattutto la sua relazione con i diritti umani.

## 2.2 Normativa internazionale

Il diritto a Internet<sup>42</sup> comprende tutte le funzioni esposte<sup>43</sup>, siccome lo stesso Internet è innanzitutto strumento per garantire i diritti umani, e solo successivamente ambiente per l'esercizio dei detti diritti umani, e di conseguenza il suo accesso deve essere garantito. Questo dimostra la sua relazione intrinseca con i diritti umani e perciò la necessità di una disciplina per il suo riconoscimento e dopodiché per la sua regolamentazione.

Al fine di riconoscere Internet come diritto è necessaria una sua definizione, che però non è univoca nonostante ve ne siano molte da diversi attori, ed è proprio questa la motivazione, anche se comunemente inteso come “diretto a garantire la possibilità di ogni persona di accedere ad Internet al fine di esercitare nella realtà online i propri diritti, dalla libertà di espressione all’iniziativa economica privata e così via, e le proprie libertà fondamentali, attribuendo la responsabilità di tale garanzia agli Stati. Gli Stati devono quindi garantire la più ampia disponibilità di connessione e non limitare irragionevolmente l’accesso ad Internet”.

Inoltre, il riconoscimento del diritto a Internet si è sviluppato lentamente essendo da un lato una novità tecnologica e quindi di difficile comprensione scientifica e sociale, e

---

<sup>42</sup> G. M. Ruotolo, *Internet (Diritto Internazionale) (Internet (Diritto Internazionale))*, in Enciclopedia del diritto – Annali, Milano, 2104, 2016, p. 545 ss., il lavoro analizza il rapporto tra Internet e il Diritto internazionale “pubblico” in una duplice ottica: alla ricerca di norme di diritto internazionale generale, pattizio e derivato specificamente o analogamente applicabili alla governance della Rete, fa infatti seguito l'esame delle conseguenze apportate dalla diffusione del Web al modo in cui l'ordinamento internazionale adempie alle proprie funzioni di base.

<sup>43</sup> Confronta capitolo 1.

dall'altro possedendo un carattere globale per cui di difficile disciplina dovendo bilanciare interessi di diversi attori.

I primi interventi normativi si sono concentrati sul riconoscimento dell'importanza di Internet per la società<sup>44</sup> e su aspetti specifici di Internet come la protezione dei dati personali nella Direttiva europea 95/46/CE<sup>45</sup> e il commercio elettronico nella Direttiva europea 2000/31/CE<sup>46</sup>, siccome la sua crescente diffusione e dirompenza richiedeva un intervento immediato nella regolamentazione, ma non ancora maturi per un riconoscimento esplicito.

Dopodiché si è riconosciuto che Internet non può non essere connesso ai diritti fondamentali e quindi essi necessitano di una tutela specifica in ragione della particolarità dell'ambiente online. Importanti sono state le organizzazioni internazionali che hanno adottato risoluzioni e dichiarazioni che riconoscono l'importanza e le funzioni di Internet per la garanzia e l'esercizio dei diritti umani, e sottolineano al tempo stesso la necessità di garantire un accesso universale alla rete, come la Dichiarazione di Tunisi dal Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione nel 2005<sup>47</sup>, la quale afferma che "l'accesso all'informazione e alla conoscenza, in particolare attraverso Internet, è un diritto umano fondamentale", e di seguito nel capitolo.

Nel frattempo, la normativa già esistente veniva applicata anche ad Internet attraverso un'interpretazione evolutiva dei diritti umani, che tenesse conto dei cambiamenti sociali e tecnologici, ma senza risultato, dato il carattere troppo peculiare di questo ambiente essendo una novità a tutti gli effetti.

Il primo riconoscimento a livello internazionale del diritto a Internet è da parte dell'UNESCO nel 2003 con la Raccomandazione sulla promozione e l'uso del

---

<sup>44</sup> Confronta capitolo 1.3.

<sup>45</sup> Direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 95/46/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, 1995, superata dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

<sup>46</sup> Direttiva sul Commercio Elettronico o Direttiva sull'Accesso alle Attività di Servizio della Società dell'Informazione, 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2000, modificata e integrata dalla Direttiva 2013/37/UE e dal Regolamento (UE) 2019/1150.

<sup>47</sup> Dichiarazione di Tunisi, Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS), 2005.

multilinguismo e l'accesso universale al ciberspazio<sup>48</sup>, sottolineando l'importanza di "promuovere l'accesso universale al ciberspazio" e invitava gli Stati membri a "formulare politiche globali volte a promuovere l'accesso universale al ciberspazio". Sebbene non evidenzi esplicitamente Internet come un diritto umano, riconosce la sua importanza per la partecipazione alla società dell'informazione e per l'esercizio di altri diritti, ponendo le basi per successivi riconoscimenti più espliciti.

Successivamente esso viene riconosciuto esplicitamente da Frank La Rue nel *Special Rapporteur* sulla promozione e protezione della libertà di opinione e di espressione del 2011 allo *Human Rights Council* dell'ONU, dove afferma "Internet è diventato uno strumento indispensabile per l'esercizio di una serie di diritti umani, per combattere le disuguaglianze e per accelerare lo sviluppo e il progresso umano. Garantire l'accesso universale a Internet dovrebbe essere una priorità per tutti gli Stati"<sup>49</sup> evidenziando la funzione dell'accesso a Internet come diritto umano fondamentale.

In linea con tale affermazione, David Kaye nel *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* del 2016<sup>50</sup>, e Irene Khan, attuale Relatrice Speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, ribadendo l'importanza dell'accesso a Internet nei Rapporti all'Assemblea Generale e al Consiglio per i Diritti Umani come argomento ricorrente, e nelle dichiarazioni pubbliche, interviste e articoli.

Internet verrebbe allora considerato dal diritto internazionale quale bene patrimonio dell'umanità<sup>51</sup>, per riconoscerne la necessità di diffusione ed a sottolinearne la sua importanza, e quindi sottoposto al regime di *res communes omnium* che presuppone il divieto di estensione della sovranità nazionale, l'obbligo di un regime internazionale di cooperazione, il divieto di pregiudizio irreparabile all'ambiente, l'obbligo di utilizzare tali beni esclusivamente per fini pacifici. Questa considerazione rende tale diritto come

---

<sup>48</sup> Raccomandazione sulla promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al ciberspazio, 32 C/Resolution 41, Conferenza Generale dell'UNESCO, 2003.

<sup>49</sup> Rapporto del Relatore Speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, A/66/398, Frank La Rue, 2011.

<sup>50</sup> *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, A/71/373, David Kaye, 2016.

<sup>51</sup> A. C. Kiss, *La notion de patrimoine commun de l'humanité*, in M. Nijhoff, 1983.

un diritto fondamentale sia in quanto diritto-presupposto per il godimento di altri diritti, sia in quanto diritto autonomo.<sup>52</sup>

### 2.2.1 Convenzioni internazionali

Le convenzioni internazionali sono accordi di due o più stati, o comunque di soggetti internazionali, con i quali essi assumono obblighi e riconoscono altri diritti, determinando norme di condotta giuridicamente vincolanti. Al momento non esiste un accordo di questo tipo specificamente dedicato al riconoscimento del diritto a Internet.

Allo stesso modo anche per le consuetudini internazionali, norme internazionali di portata generale valevoli nei confronti di tutti i soggetti internazionali, indipendentemente dalla partecipazione al processo formativo, e che sono costituite da una parte da un elemento oggettivo, la ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento da parte della generalità dei soggetti, e dall'altra da un elemento soggettivo, il convincimento che quel comportamento sia conforme a diritto o a necessità, e anche per i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, principi giuridici generalmente riconosciuti negli ordinamenti interni degli Stati.

Tale situazione è dovuta a molteplici fattori quali la natura di Internet ovvero tecnologia in continua evoluzione, e di conseguenza di difficile definizione in modo preciso e duraturo, oltre che sufficientemente adeguato in modo da contenere tutti i suoi aspetti e le sue funzioni. Inoltre, la *governance* di Internet è una questione delicata siccome deve mettere d'accordo molteplici attori in svariati settori, ed infine è un argomento delicato siccome connesso ai diritti umani.

Perciò giungere ad un accordo comune è difficile, seppure nel frattempo la comunità internazionale ha preferito affrontare la questione attraverso atti non vincolanti, dichiarazioni, raccomandazioni o risoluzioni, in modo da creare un consenso globale

---

<sup>52</sup> M. Brando, *L'accesso a Internet come diritto umano fondamentale*, in Enciclopedia online Treccani, 2023. E F. Cerquozzi, *“Diritto di accesso ad Internet” e Costituzione*, in IUSinItinere rivista giuridica, 2020.

sull'importanza del diritto a Internet. Ad esempio, le risoluzioni del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite<sup>53</sup>.

Oppure la questione viene affrontata interpretando le convenzioni internazionali esistenti in modo da includere aspetti relativi all'ambiente online. Ad esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)<sup>54</sup>, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)<sup>55</sup> o il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR)<sup>56</sup>.

### 2.2.2 Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite

Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, con la Risoluzione numero 20/8 chiamata la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet nel 2012<sup>57</sup>, dà un inizio effettivo al riconoscimento specifico del diritto a Internet, con l'affermazione “gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere protetti anche online, in particolare la libertà di espressione, che è applicabile senza riguardo ai confini e attraverso tutti i media che uno sceglie” estendendo il ragionamento anche agli altri diritti fondamentali nel contesto di Internet.

Principalmente la risoluzione pone tre punti fermi:

- gli stessi diritti previsti offline devono essere garantiti online;
- Internet ha una natura globale e aperta, ed accelera il progresso dei diritti collegati ad esso;

---

<sup>53</sup> Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (CDH), dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2006, Ginevra, Svizzera, organo intergovernativo all'interno del sistema delle Nazioni Unite responsabile della promozione e della protezione dei diritti umani in tutto il mondo.

<sup>54</sup> Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1948, Parigi.

<sup>55</sup> Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966, New York.

<sup>56</sup> Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966, New York.

<sup>57</sup> Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 20/8, del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2012.

- invita gli stati a rendere effettivo il suo accesso, fino a considerarlo come un diritto fondamentale, incoraggiando la cooperazione internazionale.

Infine, il Consiglio sottolinea la necessità di una protezione specifica dei diritti online da attività illecite, evidenziando come Internet offre nuove opportunità per il loro esercizio ma anche nuove minacce, riconoscendo la funzione di lesione dei diritti umani come eventualità.

La sua importanza è dovuta dal fatto che, per la prima volta, un organo autorevole ha affermato in modo esplicito ed inequivocabile che i diritti umani si applicano anche nell'ambiente di Internet, riconoscendo tutte le sue funzioni, e perciò un riconoscimento formale e soprattutto punto di riferimento per lo sviluppo di politiche internazionali, regionali e nazionali con riguardo ai diritti online, fornendo la base per l'elaborazione di norme.

Quindi con tale Risoluzione si è fatto un passo significativo al riconoscimento di un vero e proprio diritto a Internet qualificabile come un diritto umano autonomo.

Dopo essa c'è stata la Risoluzione 26/13 nel 2014 chiamata la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet,<sup>58</sup> che condanna le misure dirette a impedire o interrompere l'accesso a Internet e la diffusione di informazioni online in violazione dei diritti umani; o la Risoluzione 32/13 del 2016<sup>59</sup> ribadendo le precedenti affermazioni; o ancora la Risoluzione 38/7 del 2018<sup>60</sup>; considerando che il Consiglio continua a seguire e affrontare le questioni relative ai diritti umani online.

Nonostante i progressi compiuti con esso, la tutela dei diritti umani online rimane una sfida ancora da completare, e nel frattempo sorgono e si sviluppano nuove minacce dall'utilizzo stesso dei mezzi online.

---

<sup>58</sup> Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 26/13, A/HRC/RES/26/13, Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2014.

<sup>59</sup> Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 32/13, A/HRC/RES/32/13, Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2016.

<sup>60</sup> Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 38/7, A/HRC/RES/38/7, Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2018.

Interessanti anche le dichiarazioni degli Alti Commissari delle Nazioni Unite per i Diritti Umani<sup>61</sup> sul riconoscimento del diritto a Internet e le sue funzioni, come quella di Navi Pillay nel 2013 che collegò le restrizioni all'accesso e la sorveglianza online alle violazioni dei diritti umani esistenti come la libertà di espressione, la privacy e la capacità degli individui di partecipare alla vita politica, economica, culturale e sociale; dunque un riconoscimento implicito e al negativo dell'importanza di Internet per l'esercizio di tali diritti, così da spostare la discussione dalla mera questione tecnologica alle sue implicazioni dirette sui diritti fondamentali. Michelle Bachelet, nel 2020 durante la pandemia COVID-19, evidenziò come Internet ha assunto un ruolo centrale, addirittura dipendente per servizi essenziali come l'istruzione, la sanità, l'informazione e la comunicazione, oltre a riconoscere il divario digitale lasciando indietro coloro che non avevano accesso a Internet e quindi precludendo loro la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti e di partecipare alla vita sociale; dunque la pandemia funse da potente dimostrazione di come l'assenza di accesso a Internet potesse concretamente ostacolare il godimento dei diritti umani, così da riconoscere l'importanza e la necessità di Internet. Volker Türk nel 2023 suggerì esplicitamente di "rafforzare il riconoscimento dell'accesso universale a Internet come un diritto umano" nella cinquantaduesima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra<sup>62</sup>, andando oltre la semplice constatazione dell'importanza di Internet per i diritti esistenti o le preoccupazioni per le limitazioni, ma un riconoscimento formale e autonomo, e non più solo un obiettivo politico o uno strumento, sul presupposto ormai accertato che Internet è centrale nella vita contemporanea e connesso ai diritti umani.

Tali dichiarazioni dimostrano una crescente consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza del riconoscimento del diritto a Internet nel panorama dei diritti umani.

---

<sup>61</sup> Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1993, Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna, sede Ginevra, Svizzera, un'agenzia delle Nazioni Unite che ha il compito di promuovere e proteggere i diritti umani garantiti dal diritto internazionale e sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

<sup>62</sup> United Nations Information Service, *Universal Internet Access Should be Human Right, says High Commissioner*, in *The mirage*, 2023.

### 2.2.3 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” è quanto recita l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ovvero un diritto umano fondamentale che tutela la libertà di espressione, opinione e informazione attraverso qualsiasi mezzo.

Il diritto a Internet si inserirebbe perfettamente in tale Articolo, siccome Internet è anche un mezzo di raccolta e diffusione di informazioni<sup>63</sup>, e rientra nel “ogni mezzo” dell’Articolo; infatti, questo mezzo viene utilizzato in molti ambiti diversi, come nella comunicazione, informazione, intrattenimento, commercio, educazione, lavoro, e tanti altri. E di conseguenza si applica anche ad Internet garantendo a tutti il diritto di esprimersi liberamente online, di non essere molestato per ciò che si esprime, di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee online senza restrizioni, garantendo tutte le funzioni di Internet.

Come tutti i diritti, anche la libertà di espressione online si ferma di fronte ai limiti. L’Articolo stesso prevede che il diritto in esso disciplinato sia soggetto a limitazioni, solo se stabilite dalla legge chiara e precisa, necessarie per proteggere altri diritti o interessi legittimi, e proporzionate allo scopo che si persegue. Un esempio è la sicurezza nazionale, o l’incitamento all’odio o alla violenza.

L’applicazione dell’Articolo ad Internet, anche se importante per la garanzia dei diritti online resta però un passaggio limitato ad un singolo diritto e anche per esso temporaneo; infatti, non è sufficiente ad un suo pieno riconoscimento, meno che mai ad una tutela chiara, stabile ed effettiva dei diritti esercitabili nell’ambiente online, come invece lo sarebbe con l’introduzione di un nuovo articolo nella Dichiarazione a tutela del diritto a Internet in maniera autonoma.

---

<sup>63</sup> Confronta capitolo 1 paragrafo 1.2.

Però nella Dichiarazione Internet non è stato ancora riconosciuto come un diritto umano fondamentale, anche se passo necessario, ma ci troviamo su un percorso già avviato e con obbiettivi chiari.<sup>64 65</sup>

#### 2.2.4 Consiglio d'Europa

---

<sup>64</sup> A. Alù, *Diritto di accesso a internet: enormi differenze tra Paesi*, in Agenda Digitale, 2014. E L. Abba, *Carenze attuali e soluzioni future nei meccanismi per la cooperazione digitale*, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1/2021, pp. 139-148, La pubblicazione della Road map for digital cooperazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite rappresenta una tappa fondamentale, frutto del lavoro realizzato congiuntamente dalle numerose organizzazioni che operano nell'ecosistema Internet e che da anni sono impegnate in una complessa attività di ridefinizione dei sistemi esistenti in materia di cooperazione digitale. Anche alla luce degli effetti provocati dalla pandemia Covid-19, vengono evidenziate, in termini di criticità, le lacune e le sfide urgenti che si mani-festano nell'ambito della governance globale della Rete, per poi definire, in una prospettiva costruttiva e propositiva da realizzare nell'immediato futuro, le azioni necessarie a rafforzare la cooperazione digitale globale proponendo l'opportunità di valorizzare le dinamiche partecipative dell'Internet Governance Fo-rum, all'insegna di una maggiore comunicazione, collaborazione e interazione tra gli stakeholder. Rispetto al passato, quando il World Summit on Information Society, WSIS, era l'unico meccanismo intergovernativo che si occupava di questioni politiche pubbliche legate a Internet, oggi esistono, come rilevante inedita novità, diversi meccanismi di negoziazione "para-istituzionali" anche di tipo informale dentro e fuori il sistema delle Nazioni Unite. In tale mutato scenario, prendendo atto della centralità che Internet assume nel panorama internazionale, si rende necessario definire un approccio concreto di sinergica cooperazione internazionale per risolvere in modo efficace le questioni riguardanti la digital governance, superando l'attuale fase di stallo che impedisce la possibilità di rivitalizzare i processi attualmente esistenti.

<sup>65</sup> Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), un'istituzione fondamentale nel panorama dei diritti umani a livello globale, e offre interpretazioni autorevoli dei diritti umani, incluso l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, come "La libertà di espressione, come sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, si applica indipendentemente dalle frontiere e attraverso qualsiasi mezzo di espressione di propria scelta.", o "L'esercizio del diritto alla libertà di espressione comporta doveri e responsabilità speciali. Può quindi essere soggetto a determinate restrizioni, ma queste devono essere previste dalla legge e necessarie: a) Al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) Alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.”.

Anche il Consiglio d'Europa<sup>66</sup> ha riconosciuto l'importanza di Internet e ha adottato diverse iniziative sebbene la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)<sup>67</sup> non menziona esplicitamente Internet.

La sua giurisprudenza attraverso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha progressivamente applicato gli articoli CEDU all'ambiente online riconoscendo di fatto l'importanza di Internet per l'esercizio di questi diritti, in particolare l'articolo 10 libertà di espressione e l'articolo 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Risoluzione 1987 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 2014 chiamata *The right to internet access*<sup>68</sup>, ribadisce l'importanza dell'accesso a Internet affermando "Internet ha rivoluzionato il modo in cui le persone interagiscono ed esercitano la loro libertà di espressione e di informazione, nonché i relativi diritti fondamentali. L'accesso a Internet facilita quindi il godimento dei diritti culturali, civili e politici. Di conseguenza, l'Assemblea sottolinea l'importanza dell'accesso a Internet in una società democratica.", dando evidenza di tutte le funzioni di Internet, soprattutto il ruolo essenziale per i diritti umani previsti dalla CEDU. Essa stessa ricorda la raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2007)16 agli Stati membri sulle misure volte a promuovere il valore del servizio pubblico di Internet, nonché gli obblighi internazionali di servizio universale stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite e dalla direttiva dell'Unione Europea sul servizio universale e sui diritti degli utenti relativi alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/22/CE).

Tale Risoluzione inoltre raccomanda agli Stati membri del Consiglio d'Europa di garantire il diritto all'accesso a Internet, in modo effettivo, universale e neutrale attraverso una cooperazione con le parti commerciali di Internet, invita le Nazioni Unite e l'Unione Europea a cooperare con il Consiglio d'Europa per definire universalmente e attuare tale diritto, ed infine chiede allo stesso Consiglio d'Europa di sviluppare programmi mirati per sostenere gli Stati membri nelle iniziative legislative nazionali.

---

<sup>66</sup> Consiglio d'Europa, Trattato di Londra, 1949, Strasburgo, Francia, un'organizzazione internazionale con l'obiettivo di promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Europa.

<sup>67</sup> Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali o Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), Consiglio d'Europa, 1950, Roma, Italia.

<sup>68</sup> Risoluzione *The right to internet access*, 1987, Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, 2014.

In merito il Consiglio d'Europa adottò la Strategia per i diritti umani nel mondo digitale 2020-2025<sup>69</sup>, con l'obiettivo di garantire che i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto siano pienamente rispettati nell'ambiente online, inoltre riconosce la centralità di Internet e delle tecnologie digitali e si impegna a garantire che i diritti umani siano rispettati e protetti anche online attivandosi per promuovere una cooperazione internazionale per creare un insieme coerente di meccanismi giuridici efficaci a protezione dei diritti umani online.

Il Consiglio continua ad impegnarsi per un riconoscimento del diritto a Internet rispettoso dei diritti umani in testa alla cooperazione internazionale.

### 2.3 Linee guida private internazionali

Merten Reglitz, docente di etica globale all'Università britannica di Birmingham, afferma che la difficoltà o l'impossibilità di accedere ad Internet è una gravissima limitazione della libertà, tanto che nella rivista *Politics Philosophy & Economics* propone che l'accesso alla rete diventi un diritto umano fondamentale, altrimenti si rischia di approfondire le disuguaglianze, e contemporaneamente riscontra che tale diritto sia indispensabile per garantire altri diritti<sup>70</sup>.

Le linee guida private sul diritto a Internet, ovvero documenti non vincolanti, elaborati da organizzazioni internazionali, istituzioni accademiche o gruppi di esperti, che forniscono indicazioni specifiche in diversi ambiti, pur non avendo lo stesso valore giuridico delle convenzioni internazionali, svolgono un ruolo fondamentale nell'indirizzare il dibattito e nell'influenzare le politiche internazionali, attivando la cooperazione internazionale, siccome sensibilizzano le istituzioni sull'importanza del tema in questione. Queste iniziative si concentrano sulla garanzia e l'esercizio dei diritti umani online e per un accesso aperto, sulla sicurezza della rete, sulla trasparenza e sulla

---

<sup>69</sup> Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti umani nel mondo digitale 2020-2025, Consiglio d'Europa, 2020. Agenda digitale 2022-2025. Proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto nell'ambiente digitale, Comitato dei Ministri, 2022.

<sup>70</sup> M. Reglitz, *The socio-economic argument for the human right to internet access*, in *Politics, Philosophy & Economics*, 2023.

certezza della disciplina e della rete in sé, sulla responsabilità a garanzia dei diritti, e molti altri aspetti specifici per promuovere un quadro completo.

Esempi di iniziative sono quelle di *Access Now*<sup>71</sup>, organizzazione non governativa internazionale che si batte per la difesa e la promozione dei diritti umani nell'ambiente online, le sue linee guida quali *Digital Rights Principles*<sup>72</sup> evidenziano i diritti fondamentali che devono essere rispettati anche online, tra cui il diritto all'accesso a Internet, la libertà di espressione e il diritto alla privacy; oppure di *Internet Society* (ISOC)<sup>73</sup> che si impegna allo sviluppo e alla promozione di Internet, concentrandosi sulla *governance* di Internet, e su un'analisi più ampia e generica; o ancora di *Global Network Initiative* (GNI)<sup>74</sup>, coalizione di società, organizzazioni non governative (ONG) e studiosi, che promuove la libertà di espressione e la privacy online, indicando sue linee guida per le aziende del settore delle telecomunicazioni e di Internet, considerando i diritti

---

<sup>71</sup> Access Now, 2009, New York, un'organizzazione senza scopo di lucro che si concentra sui diritti civili digitali, difende ed estende i diritti digitali delle persone e delle comunità a rischio.

<sup>72</sup> *Digital Rights Principles*, Access Now, 2018, promuovere la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel contesto della tecnologia, Internet e delle piattaforme digitali, influenzando legislazione e politiche pubbliche globali.

<sup>73</sup> Internet Society (ISOC), Vint Cerf e Robert Kahn, 1992, Reston, un'organizzazione internazionale di diritto americano per la promozione dell'utilizzo e dell'accesso a Internet aperto, connesso a livello globale, sicuro e affidabile. Creata dai pionieri di Internet, la sua missione è quella di "promuovere lo sviluppo aperto, l'evoluzione e l'uso di Internet per il bene della popolazione di tutto il mondo".

<sup>74</sup> Global Network Initiative (GNI), Rebecca MacKinnon, 2008, un'organizzazione non governativa con il duplice obiettivo di prevenire la censura di Internet da parte di governi autoritari e proteggere i diritti alla privacy degli individui su Internet, e stabilisce uno standard globale per il processo decisionale aziendale responsabile per promuovere e far progredire la libertà di espressione e i diritti alla privacy in tutto l'ecosistema tecnologico. GNI è il principale forum multistakeholder per la responsabilità, l'apprendimento condiviso e la difesa collettiva delle politiche e delle pratiche governative e aziendali all'intersezione tra tecnologia e diritti umani. Riunendo accademici, società civile, aziende e investitori, la governance multi-stakeholder, i metodi di lavoro e l'adesione di GNI servono come fondamento del nostro lavoro. GNI realizza la sua missione attraverso quattro pilastri strategici: fornire un quadro per una condotta commerciale responsabile basata su standard internazionali sui diritti umani; promuovere la responsabilità per i membri dell'azienda attraverso un processo di valutazione indipendente e multi-stakeholder unico; abilitare l'apprendimento condiviso sulle tendenze chiave e sugli sviluppi emergenti nel settore tecnologico; e abilitare la difesa politica per promuovere i diritti umani nel settore tecnologico.

umani coinvolti per darne una garanzia primaria, ma anche prevedendo spunti sulla responsabilità in caso di violazioni.

## 2.4 Normativa regionale

La normativa regionale è un complesso di norme che regolano i rapporti tra soggetti di diritto internazionale in un contesto regionale inteso come un'area geografica o un gruppo di stati con interessi comuni.

Anche in questo determinato contesto si è trattato del diritto a Internet per ogni contesto regionale quali europeo, africano ed americano, il che dimostra la centralità e l'urgenza dell'argomento in tutte le aree geografiche del mondo, oltre che le funzioni di Internet.

### 2.4.1 Unione Europea

L'Unione Europea<sup>75</sup> non riconosce il diritto a Internet nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>76</sup>; invece, adotta un approccio che mira a garantire l'accesso attraverso diverse normative, creando così una realtà concreta nell'ambiente online, e riconosce implicitamente la sua importanza.

Il suo primo riconoscimento implicito si trova nel Regolamento (UE) 2015/2120<sup>77</sup> sull'accesso a un'Internet aperta e comunicazioni all'interno dell'Unione europea, il quale garantisce un'ambiente online aperto e non discriminatorio tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Esso enuncia un principio ovvero la neutralità della rete, che

---

<sup>75</sup> Unione Europea (UE), Trattato di Maastricht, 1992, Maastricht, Paesi Bassi.

<sup>76</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000, Nizza, Francia.

<sup>77</sup> Regolamento (UE) 2015/2120, Accesso a un'Internet aperta e comunicazioni all'interno dell'Unione europea, del Parlamento europeo e Consiglio, 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

sancisce il diritto degli utenti di accedere e di esercitare i propri diritti attraverso Internet, senza discriminazioni o interferenze.

Inoltre, si focalizza su aspetti specifici per i fornitori di servizi Internet, ovvero trattare tutto il traffico allo stesso modo quando forniscono servizi di accesso a Internet senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, in modo trasparente e funzionale con una certa qualità, e garantendo soprattutto i diritti degli utenti.

Questo Regolamento è fondamentale siccome tutela l'accesso a Internet in modo effettivo e libero.<sup>78</sup>

La Direttiva (UE) 2018/1972<sup>79</sup> sul Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, intende modernizzare il quadro normativo per promuovere la connettività, la concorrenza e gli interessi degli utenti, così da riconoscere l'importanza della connessione a Internet per la partecipazione alla società; infatti, incoraggia gli stati ad assicurare l'accesso evidenziando le condizioni per raggiungere tale obiettivo in termini di qualità, velocità e costi.

La Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale<sup>80</sup> afferma "ogni persona ha il diritto di accedere a Internet e a competenze digitali" ed evidenzia una visione comune per la trasformazione digitale dell'UE, ponendo al centro i diritti e i valori europei con l'obiettivo di raggiungere la connettività universale in un ambiente sicuro per consentire di partecipare alla società digitale. Essa non possiede valore vincolante, ma è fondamentale per quanto dichiara e per il riconoscimento esplicito del diritto di accesso a Internet.

Infine, il Regolamento (UE) 2022/2065 chiamato *Digital Services Act* (DSA)<sup>81</sup> è una normativa innovativa che mira a modernizzare le regole per i servizi digitali per un ambiente sicuro e trasparente proteggendo i diritti fondamentali online, e per una

---

<sup>78</sup> S. Poma, *L'interpretazione del Regolamento 2015/2120 tra principio di neutralità della rete, principio di non discriminazione e «Internet aperta»*, in Medialaw, 2021.

<sup>79</sup> Direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

<sup>80</sup> Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, 2023/C 23/01, dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione Europea, 2023.

<sup>81</sup> Regolamento (UE) 2022/2065, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

concorrenza equa per le piattaforme online nell'UE. Dunque, volto a disciplinare l'ambiente online.<sup>82</sup>

Quindi l'Unione Europea riconosce Internet in tutte le sue funzioni concentrandosi sulla tutela dell'ambiente online attraverso un approccio olistico, dal suo accesso fino all'interno dello stesso, benché non come diritto autonomo.

#### 2.4.2 Contesto regionale africano

Nel contesto regionale africano il riconoscimento del diritto a Internet è in progressiva evoluzione attraverso interventi di organi regionali che sottolineano la sua importanza in relazione ai diritti fondamentali.

Innanzitutto, la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli o Carta di Banjul<sup>83</sup> viene interpretata in modo evolutivo così da tener conto anche dei diritti esercitabili online, come ad esempio il suo articolo 9 sul diritto all'informazione, di esprimere e diffondere le proprie opinioni applicabile anche all'ambiente online, riconoscendo che Internet è un mezzo fondamentale per esercitare i diritti.

La Dichiarazione Africana sui Diritti e le Libertà su Internet<sup>84</sup> rappresenta un importante tentativo di definire e promuovere i diritti nell'ambiente online nel contesto africano, e riconosce il diritto di accesso a Internet enunciando una serie di principi conseguenti da rispettare concentrati sul rispetto dei diritti umani e sullo sviluppo del continente.

E insieme a tale Dichiarazione vi è la Dichiarazione dell'Unione Africana sulla Governance di Internet e lo Sviluppo dell'Economia Digitale<sup>85</sup> sulla disciplina di Internet inclusivo, trasparente e accessibile a tutti come forza per lo sviluppo dell'Africa.

---

<sup>82</sup> M. Foti, *Regolamentazione digitale: il Digital Services Act e le piattaforme online*, in Altalex, 2024.

<sup>83</sup> Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), ora Unione Africana (UA), 1981, Nairobi, Kenya.

<sup>84</sup> Dichiarazione Africana sui Diritti e le Libertà su Internet (AfDec), da African Declaration group, durante l'African Internet Governance Forum (AfIGF), 2014, Nairobi, Kenya.

<sup>85</sup> *Declaration on Internet Governance and Development of Africa's Digital Economy*, (Assembly/AU/Decl.3(XXX)), dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, 2018, Addis Abeba, Etiopia.

Infine, la Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (CADHP)<sup>86</sup> ha emanato la Risoluzione sulla Libertà di Informazione e di Espressione su Internet in Africa<sup>87</sup> che esorta gli Stati membri a garantire l'accesso a Internet e il diritto alla libertà di informazione e di espressione attraverso esso. E la Dichiarazione di Principi sulla Libertà di Espressione e Accesso all'Informazione in Africa<sup>88</sup> importante perché riconosce che gli stessi diritti che gli individui hanno offline devono essere protetti online.

L'Africa progressivamente riconosce le funzioni di Internet e nel frattempo riconosce la sua importanza e il suo collegamento con i diritti umani, concentrandosi sulle sue potenzialità per lo sviluppo regionale.

#### 2.4.3 Contesto regionale americano

Nel contesto regionale americano non viene riconosciuto in maniera esplicita il diritto a Internet, ma l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA)<sup>89</sup> adotta Risoluzioni che trattano di aspetti correlati, come la protezione dei dati personali online, la sicurezza informatica e la lotta alla disinformazione, sempre nel contesto della tutela dei diritti umani nell'ambiente online, il che dimostra la necessità di una disciplina unitaria<sup>90</sup>.

---

<sup>86</sup> Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (CADHP), 1987, Banjul, Gambia, organo quasi-giudiziario istituito ai sensi dell'articolo 30 della Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (Carta di Banjul).

<sup>87</sup> Risoluzione sulla Libertà di Informazione e di Espressione su Internet in Africa, (ACHPR/Res.362(LIX)2016), 362 (LIX) 2016, Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (CADHP), Banjul, Gambia, 2016.

<sup>88</sup> Dichiarazione di Principi sulla Libertà di Espressione e Accesso all'Informazione in Africa, dalla Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (CADHP), 2019.

<sup>89</sup> Organizzazione degli Stati Americani (OSA), 1948, Washington, D.C., organizzazione internazionale regionale.

<sup>90</sup> *Promotion and protection of human rights*, AG/RES. 2991 (LII-0/22), General Assembly of Organization of American States (OAS), 2022.

Inoltre, la Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH)<sup>91</sup> e il suo Relatore Speciale per la Libertà di Espressione, in numerosi Rapporti evidenziano la necessità di una disciplina certa, unitaria ed effettiva a Internet per la tutela dei diritti umani e in particolare della libertà di espressione, e come conseguenza essi promuovono la garanzia, l'esercizio, l'accesso e la tutela ai diritti umani online; come i *Standars for a Free, Open, and Inclusive Internet*<sup>92</sup>.

Infine, vi è anche un'interpretazione evolutiva della Convenzione Americana sui Diritti Umani<sup>93</sup> in modo da considerare in essa anche i diritti dell'ambiente online.

Quindi in tale contesto regionale vengono messi al centro i diritti umani riconoscendo la necessità di un riconoscimento dell'ambiente online e perciò di una tutela adeguata.

## 2.5 Normativa nazionale italiana

In Italia, sul tema del riconoscimento del diritto a Internet, vennero seguiti i passi che presero il via a livello internazionale, regionale e privato.

Come punto di partenza e di riferimento, si prese in considerazione l'articolo 3 comma 2 della Costituzione<sup>94</sup>, il quale prevede che la Repubblica abbia l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; quando Internet può risultare anche un "ostacolo" e pertanto necessita di essere riconosciuto e disciplinato per rendere effettivo il principio di uguaglianza.

Il dibattito sul riconoscimento di Internet come diritto fondamentale si è sviluppato negli anni Novanta, percorre le stesse idee sviluppatesi a livello normativo nel frattempo,

---

<sup>91</sup> Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH), Quinta Riunione di Consultazione dei Ministri degli Affari Esteri, 1959, Washington, D.C., Stati Uniti, organo principale e autonomo dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) incaricato di promuovere e proteggere i diritti umani nel continente americano.

<sup>92</sup> *Standars for a Free, Open, and Inclusive Internet*, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.17/17, Relatore Speciale per la Libertà di Espressione della Commissione Interamericana per i Diritti Umani, 2017.

<sup>93</sup> Convenzione Americana sui Diritti Umani, 1969, San José, Costa Rica.

<sup>94</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, Assemblea costituente, 1947.

vagliando le opportunità, le sfide e l'urgenza di una disciplina, fino a giungere alla necessità di un riconoscimento in Costituzione contenente le funzioni di Internet.

Stefano Rodotà, giurista e politico italiano, si concentrò sul tema evidenziando la sua necessità, e fu il precursore dell'inserimento in Costituzione del diritto a Internet, precisamente all'articolo 21-*bis* con la proposta di revisione costituzionale "Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I", anche se ritenne successivamente più appropriata la proposta di Gaetano Azzariti<sup>95</sup> di modificare nel principio l'articolo 21 come precisazione del comma 2, piuttosto che inserire un nuovo articolo, perché lo vede come una specificazione del più generale diritto alla libera manifestazione del pensiero. La proposta di revisione costituzionale vide una mancata approvazione dei detti disegni di legge costituzionale.

Però il lavoro di Stefano Rodotà sfociò nella Dichiarazione dei diritti in Internet detta Carta dei diritti in Internet redatta dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera dei Deputati, ovvero una Commissione di esperti presieduta dallo stesso Stefano Rodotà, nel 2015, che non è un testo normativo ma una linea guida per una interpretazione evolutiva della normativa esistente, per sensibilizzare l'opinione pubblica e per arricchire il dibattito pubblico, tutto fornendo una direzione da seguire per possibili sviluppi legislativi futuri<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> G. Azzariti, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, fascicolo 2/2011, 2011.

<sup>96</sup> Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet, Preambolo, Dichiarazione dei diritti in Internet, 2015, Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.

L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

La Dichiarazione, infatti, pone al centro la persona e i suoi diritti fondamentali, riconoscendo che questi devono essere tutelati anche online, e Internet come uno strumento essenziale per esercitare i diritti della persona. In particolare, il suo articolo 2 prevede espressamente il “diritto di accesso” e lo equipara ad un diritto fondamentale della persona, strumento indispensabile per l’esercizio dei diritti e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale, “1. L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. 2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. 3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. 4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite. 5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità”.

Nel 2018 ci fu un altro tentativo di proposta di revisione costituzionale promossa da Giuseppe D’Ippolito e Mirella Liuzzi, che attende l’inizio della discussione parlamentare<sup>97</sup>. Essa enuncia tre principi quali: l’uguaglianza del diritto d’accesso “Tutti hanno uguale diritto di accedere alla rete internet in condizioni di parità e con modalità tecnologicamente adeguate”, la duplice natura di diritto sociale e diritto di estrinsecazione

---

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale. I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.

<sup>97</sup> Proposta di legge costituzionale, n. 1136, deputati Giuseppe D’Ippolito e Mirella Liuzzi, Introduzione dell’articolo 34-bis della costituzione, in materia di riconoscimento del diritto sociale di accesso alla rete internet, Camera dei deputati, 2018.

della personalità umana “La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo l’accesso alla rete internet come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. La limitazione può avvenire, con le garanzie stabilite dalla legge, solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria”, e la garanzia della neutralità della rete “la neutralità della rete internet. La legge determina le condizioni affinché i dati trasmessi e ricevuti mediante la rete internet non subiscano trattamenti differenziati se non per fini di utilità sociale e riconosce la possibilità di utilizzare e di fornire apparecchiature, applicativi e servizi di propria scelta”. Essi riportano il lavoro di Rodotà, ma con una modifica nella collocazione, non più all’articolo 21, ma all’articolo 34-*bis* “Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet in condizioni di parità e con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo l’accesso alla rete internet come luogo dove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale. La limitazione di tale diritto può avvenire, con le garanzie stabilite dalla legge, solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria. È riconosciuta la neutralità della rete internet. La legge determina le condizioni affinché i dati trasmessi e ricevuti mediante la rete internet non subiscano trattamenti differenziati se non per fini di utilità sociale e riconosce la possibilità di utilizzare e di fornire apparecchiature, applicativi e servizi di propria scelta”, non più legato alla manifestazione del pensiero, ma al diritto all’istruzione, così da evidenziare sia la dimensione sociale del diritto cui corrisponde il dovere dello stato di rimuovere le disuguaglianze (aspetto presente anche considerando l’articolo 21), sia quella personalista per lo sviluppo della persona.

Tale cambiamento è dovuto dalla consapevolezza, maturata nel frattempo, del diritto a Internet quale diritto autonomo, non più funzionale alla libertà di manifestazione del pensiero, ma allo sviluppo della persona.

Infine, nel 2022 è stata presentata una proposta di revisione costituzionale per la modifica dell’articolo 21<sup>98</sup>, riprendendo le teorie di Rodotà, ma aggiungendo “Tutti hanno eguale

---

<sup>98</sup> Proposta di legge costituzionale, n. 327, Maria Anna Madia, Modifica all’articolo 21 della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet, 2022, modifica dell’art 21 della Costituzione chiarendone tenore, scopi ed antefatti per poi soffermarsi su definizione, estensione e valore del diritto alla connessione ricollegandosi poi al “percorso di emersione” di tale diritto nella dottrina italiana.

diritto di accedere alla rete internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate tali da favorire la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni del diritto di cui al presente comma”, riconoscendo il diritto a Internet con tre finalità: garantire l’accesso ai servizi online, favorire la possibilità di formazione dei singoli e delle formazioni sociali, promuovere lo sviluppo dell’economia online e la nascita di nuove professionalità e opportunità di lavoro.

Dunque, a fronte della mancata approvazione dei detti disegni di legge costituzionale, si attende il riconoscimento esplicito in Costituzione del diritto a Internet, per allineare l’Italia al contesto internazionale, regionale e privato, considerando che in molte occasioni è stato riconosciuto ed equiparato a un diritto della persona che consente a quest’ultima di godere dei suoi diritti anche online; nel frattempo, i diritti online trovano tutela all’articolo 2 della Costituzione come “diritti inviolabili”, siccome norma aperta come clausola generale a garanzia dei diritti che sono essenziali per esprimere la personalità e non espressamente positivizzati.<sup>99</sup>

## 2.6 Conclusioni del capitolo

Al termine del capitolo e dopo l’analisi approfondita e specifica delle fonti normative internazionali, private, regionali e nazionali, si evince la necessità del riconoscimento del diritto a Internet.

Innanzitutto, viene riconosciuta l’importanza di Internet nella società contemporanea e la stretta relazione con i diritti umani, singolarmente, nel complesso, fino ad essere considerato esso stesso un diritto autonomo.

Il suo riconoscimento specifico ed esplicito però, si limita a fonti normative non vincolanti, anche se da autori autorevoli, siccome vi sono ancora numerose difficoltà per

---

<sup>99</sup> G. Stampone, *Diritto d’accesso ad Internet ed esercizio degli strumenti democratici*, in *Diritto.it*, 2023. E D. De Rada, *Il diritto all’accesso ad Internet, tra valori costituzionale e difficoltà di esercizio*, in *Giustizia civile.com*, 2023. E F. Cerquozzi, *“Diritto di accesso ad Internet” e Costituzione*, in *IUSinItinere rivista giuridica*, 2020.

imporre un cambiamento nella normativa quali la definizione certa del diritto, la mutabilità di Internet in sé essendo una tecnologia, e la sua particolare ampiezza che necessita di un accordo globale prima che settoriale. Nonostante ciò, il diritto a Internet viene riconosciuto da molteplici autori di diritto, comprensivo della funzione strumentale per la garanzia di alcuni diritti umani, la funzione di esercizio di alcuni diritti umani, la funzione dell'accesso a Internet e la funzione di lesione dei diritti umani come eventualità, fino al riconoscimento come diritto autonomo.

Inoltre, gli autori di diritto chiedono con urgenza una disciplina completa, adeguata, equa ed effettiva per la tutela del diritto a Internet, e allo stesso tempo promuovono un dibattito internazionale sull'argomento per la sensibilizzazione.

## CAPITOLO 3

### IL DIRITTO A INTERNET NELLA GIURISPRUDENZA

#### 3.1 Introduzione al capitolo

Nel seguente capitolo si continua con l'impostazione del capitolo precedente quale sull'impronta dell'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, considerando il suo punto quattro "4. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche."

Infatti, viene analizzata singolarmente la giurisprudenza che riconosce il diritto a Internet o una sua funzione, attraverso decisioni dei tribunali in casi specifici eclatanti o attraverso l'interpretazione data dagli stessi tribunali alla normativa, per colmare il vuoto di tutela. L'analisi inizia con la giurisprudenza internazionale con la Corte Internazionale di Giustizia, continua con la giurisprudenza regionale con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel contesto europeo, con la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli nel contesto africano, e con la Corte Interamericana dei Diritti Umani nel contesto americano, per finire con la giurisprudenza nazionale con Corte Suprema di Cassazione, la Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia e la Corte Suprema del Kenya.

#### 3.2 Giurisprudenza internazionale

I tribunali sono fondamentali per il riconoscimento di un diritto, ancora più se "nuovo" perché derivato da un'innovazione quale può essere la tecnologia, ed è questo il caso del riconoscimento del diritto a Internet.

Essi interpretano le norme così da dare un significato concreto ad una norma che è astratta, generica e che non disciplina tutte le eventualità, per poi applicare tale norma al

caso concreto che gli viene posto per dare una risposta certa e una tutela effettiva a certi aspetti appunto non disciplinati specificamente.

Molti diritti per cui si chiede tutela, come violati o esercitati nell'ambiente online, vengono interpretati considerando la loro norma di riferimento già esistente, ma adattata al nuovo contesto per rendere effettiva la loro tutela, però questo non basta, è il legislatore che deve adattare il contesto normativo al nuovo contesto sviluppatosi, così da avere una tutela certa, e di conseguenza inviolabile ed equa a tutti, perciò effettiva.

Inoltre, i tribunali, con le loro decisioni, sviluppano principi giuridici, i quali serviranno da indirizzo per le successive decisioni future così da creare una corrente di pensiero a livello giudiziario univoca; infatti, esse influenzano il legislatore che viene spinto a scrivere sull'argomento in questione per approfondirlo, aggiornarlo o tutelarlo da principio, creando nuove norme o modificando quelle esistenti.

Lo scopo principale dei tribunali rimane sempre offrire un meccanismo di tutela ai diritti delle persone e non solo.

Il diritto a Internet è stato scoperto dalla giurisprudenza, la quale ha notato un vuoto di tutela, e nel frattempo interpretando le norme esistenti in maniera innovativa così da dare comunque tutela in attesa di un intervento normativo.

A livello internazionale i tribunali sono organi giudiziari creati da convenzioni internazionali o consuetudini internazionali per risolvere controversie tra Stati, giudicare individui accusati di crimini internazionali o fornire pareri legali su questioni di diritto internazionale, ed un esempio è la Corte Internazionale di Giustizia (CIG)<sup>100</sup>, ovvero il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, che si fonda sulla dominio del diritto e sulla composizione pacifica delle controversie tra Stati, componente fondamentale dell'ordine giuridico internazionale.

Ad oggi, non risultano casi specifici della Corte che abbiano direttamente affrontato e riconosciuto il diritto a Internet o le sue funzioni<sup>101</sup> perché la sua giurisdizione si basa

---

<sup>100</sup> Corte Internazionale di Giustizia (CIG), Carta delle Nazioni Unite, 1945, San Francisco, sede Palazzo della Pace, L'Aia, Paesi Bassi.

<sup>101</sup> Approfondisci International Commission of Jurists (ICJ), *ICJ publishes Legal Guidance on Internet Restrictions and Shutdowns in Africa*, 2022, l'ICJ ha pubblicato la sua nuova guida legale come strumento utile per i responsabili politici, i professionisti legali e la società civile per affrontare le pratiche illegali e

principalmente sulle controversie tra stati e sulle richieste di pareri consultivi da parte di organi delle Nazioni Unite e agenzie specializzate, e perciò sul consenso degli stati, mentre le questioni relative Internet emergono in contesti individuali o in contesti per la responsabilità degli stati nei confronti dei propri cittadini o di altri individui sotto la loro giurisdizione, le quali trattate da tribunali regionali e nazionali che hanno meccanismi per ricevere ricorsi individuali o statali relativi a violazioni dei diritti umani.

Inoltre, l'assenza di una convenzione internazionale o altro atto vincolante specifico che riconosce tale diritto, e quindi la mancanza di una base giuridica, rende meno probabile che una controversia diretta sull'argomento venga portata dinanzi alla Corte.

In più la Corte storicamente si è concentrata su questioni più tradizionali del diritto internazionale, mentre le questioni relative alla tecnologia e ai diritti online sono in continua evoluzione e potrebbero non aver ancora raggiunto il livello di maturità giuridica; infatti, è più probabile che i primi passi verso un riconoscimento avvengano a livello regionale e nazionale, e solo successivamente a livello internazionale<sup>102</sup>.

### 3.3 Giurisprudenza regionale

Il riconoscimento del diritto a Internet in ambito giurisprudenziale si sviluppa a livello regionale attraverso i tribunali regionali, ovvero organismi giudiziari internazionali istituiti a livello regionale per garantire il rispetto della normativa all'interno di specifiche aree geografiche, come quella europea con la Corte Europea dei

---

arbitrarie di chiusura di Internet allo scopo di sopprimere l'accesso alle informazioni e l'esercizio della libertà di espressione.

<sup>102</sup> A. Federico, *La Corte Internazionale di Giustizia: una guida pratica*, in DirittoConsenso, 2022.

Diritti dell'Uomo (Corte EDU)<sup>103</sup>, africana con la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli<sup>104</sup> e americana con la Corte Interamericana dei Diritti Umani<sup>105</sup>.

Tali Corti singolarmente dimostrano l'esigenza di tutela in merito a situazioni sviluppatosi nell'ambiente online, riconoscendo così l'importanza di Internet nel contesto dei diritti umani, a garanzia di essi, per il loro esercizio e a tutela in caso di lesioni.

### 3.3.1 Caso *Jankovskis v. Lituania* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU)

Il caso *Jankovskis v. Lituania*<sup>106</sup> della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) nel 2017 rappresenta un passo nel riconoscimento del diritto a Internet, in particolare per quanto riguarda l'uso di Internet da parte dei detenuti per scopi informativi.

Henrikas Jankovskis, cittadino lituano che stava scontando una sentenza nella Casa Correzionale di Pravieniškės, aveva fatto richiesta di accesso a Internet in carcere per ottenere informazioni sul sito web AIKOS gestito dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza, al fine di ottenere informazioni su corsi universitari a distanza in giurisprudenza che desiderava intraprendere. Le autorità carcerarie lituane avevano negato la sua richiesta, sostenendo che l'accesso a Internet in carcere non era consentito da nessuna norma, e che l'accesso poteva facilitare attività illecite, così Jankovskis presentò ricorso alla CEDU, sostenendo che il rifiuto dalle autorità lituane violava il suo diritto di ricevere informazioni previsto dall'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

---

<sup>103</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Consiglio d'Europa, 1959, Strasburgo, in Francia, organo giurisdizionale internazionale.

<sup>104</sup> Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, 34ª Sessione Ordinaria dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), ora Unione Africana (UA), 1998, Addis Abeba, in Etiopia, sede Arusha, Tanzania, tribunale continentale istituito per garantire la protezione dei diritti umani e dei popoli in Africa.

<sup>105</sup> Corte Interamericana dei Diritti Umani (Corte IDH), Convenzione Americana sui Diritti Umani, 1979, sede San José, Costa Rica, tribunale regionale autonomo che fa parte del sistema interamericano di protezione dei diritti umani.

<sup>106</sup> Caso *Jankovskis v. Lituania*, applicazione n. 2157/08, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 2017.

La Corte ha accolto il ricorso stabilendo che il rifiuto delle autorità lituane di concedergli l'accesso a Internet costituiva effettivamente una violazione dell'Articolo, ed ha riconosciuto che l'accesso a Internet è diventato uno strumento essenziale per l'esercizio del diritto all'informazione, soprattutto in un contesto come quello carcerario, dove le possibilità di accesso all'informazione sono limitate, sottolineando l'importanza dell'istruzione e della riabilitazione dei detenuti, infatti afferma “l'accesso a Internet è stato sempre più inteso come un diritto e sono stati fatti appelli per sviluppare politiche efficaci per raggiungere l'accesso universale a Internet e per superare il 'divario digitale'. La Corte ritiene che questi sviluppi riflettano l'importante ruolo che Internet svolge nella vita quotidiana delle persone, in particolare poiché alcune informazioni sono disponibili esclusivamente su Internet.”

Tale sentenza è un importante precedente per il riconoscimento del ruolo di Internet nell'esercizio e nell'effettivo godimento dei diritti fondamentali, nonostante non lo faccia esplicitamente per un diritto a Internet autonomo, ma dimostra come la Corte stia adattando i diritti al contesto digitale.<sup>107</sup>

Quindi la Corte riconosce la necessità di Internet nella società contemporanea fino a considerarlo un diritto stesso ed evidenziando come a livello legislativo nuove normative si stanno formando.<sup>108</sup>

### 3.3.2 Caso *Amnesty International Togo et al. v. The Togolese Republic* della Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO)

La Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli non ha ancora avuto occasione di affrontare un caso sulla questione del riconoscimento del diritto a Internet o una delle sue

---

<sup>107</sup> *Jankovskis v. Lithuania*, in Columbia Global Freedom of Expression. E F. Ferrari, «Understood as a right»: il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena (nota a C. EDU, *Jankovskis v. Lituania*, ric. 21575/08), in iris Università degli Studi di Verona, 2017. E C. Bertolino, *Il diritto di accesso alla rete Internet nell'«era dell'accesso»*, in giurcost, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 2020, 5. Interventi giurisprudenziali a sua tutela.

<sup>108</sup> Simili, caso *Kalda v. Estonia*, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 2016, ric. 17429/2010 e caso *Ramazan Demir v. Turchia*, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 2021, ric. 68550/2017.

funzioni, per affermare la sua importanza o per riconoscerlo come diritto autonomo; situazione dovuta dal fatto che considera il diritto a Internet ancora in evoluzione, e inoltre, non essendoci ancora un atto vincolante a livello regionale che non lo riconosca, non può fare riferimento ad una norma astratta per l'applicazione al caso concreto.

Nondimeno la Corte affronta il tema attraverso i diritti umani già riconosciuti dalla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, interpretandoli singolarmente per applicarli al nuovo ambiente online. Così indirettamente riconosce la funzione di esercizio dei diritti umani online.

Tuttavia, un caso rilevante, quale *Amnesty International Togo et al. v. The Togolese Republic*<sup>109</sup>, anche se non della Corte, ma della Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO)<sup>110</sup>, tribunale regionale africano, riconosce all'interno del sistema africano dei diritti umani l'importanza di Internet per tali diritti, e la necessità di una disciplina che regoli il diritto a Internet.

Il caso inizia con il ricorso presentato da *Amnesty International* e altri ricorrenti (sette organizzazioni per i diritti umani e un giornalista) che contestava le interruzioni generalizzate di Internet da parte del governo Togo durante le proteste del 2017, sostenendo la violazione della libertà di espressione.

La Corte CEDEAO, accogliendo il ricorso, ha riconosciuto che l'accesso a Internet è essenziale per l'esercizio e la garanzia del diritto alla libertà di espressione, quale "veicolo che fornisce una piattaforma che migliorerà il godimento del diritto alla libertà di espressione"; quindi la Corte confermò la violazione del diritto alla libertà di espressione previsto all'articolo 9 della Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, siccome non vi era una legge che giustificasse l'interruzione.

---

<sup>109</sup> Caso *Amnesty International Togo et al. v. The Togolese Republic*, ECW/CCJ/JUD/09/20, Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO), 2020.

<sup>110</sup> Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO), 1993, Abuja, Nigeria.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'accesso a Internet, e perciò la funzione dell'accesso a Internet, è "un diritto che richiede la protezione della legge"<sup>111, 112</sup>

### 3.3.3 Caso *Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala* della Corte Interamericana dei Diritti Umani

Il caso *Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala*<sup>113</sup> della Corte Interamericana dei Diritti Umani (IDH) è importante per il riconoscimento del diritto a Internet perché afferma che i mezzi di comunicazione come Internet svolgono un ruolo essenziale nella "preservazione, diffusione e sviluppo delle culture e lingue indigene".

Il caso inizia con la denuncia da parte di un'associazione (Associazione *Sobrevivencia Cultural*) per conto delle comunità indigene Maya Kaqchikel di Sumpango e altre (Maya Achi di San Miguel Chicaj, Maya Mam di Cajolá e Maya Mam di Todos Santos Cuchumatán) contro lo Stato del Guatemala, per la violazione dei diritti delle comunità indigene, della libertà di pensiero e espressione all'articolo 13 della Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo, dell'eguaglianza davanti alla legge all'articolo 24, e dello sviluppo progressivo all'articoli 26, sulla base del fatto che la disciplina relativa all'assegnazione delle frequenze radio, ovvero *Ley General de Telecomunicaciones*, fosse discriminatoria nei confronti delle comunità indigene.

Infatti, le frequenze venivano assegnate al miglior offerente in un'asta pubblica, e perciò una competizione impossibile per tali comunità, il che danneggiava la libertà intrinseca del pluralismo dei media e della globalità dell'ambiente online.

---

<sup>111</sup> *Amnesty International Togo and Ors v. The Togolese Republic*, in Columbia Global Freedom of Expression. E L. Bridge, *ECOWAS Court finds Togo violated Freedom of Expression during 2017 protests*, in Leigh Day, 2020.

<sup>112</sup> *Panoramica dei tribunali regionali e continentali*, in Media Defence, Moduli riassuntivi sui diritti digitali e la libertà di espressione online nell'Africa subsahariana, Modulo 10: Introduzione al contenzioso dei diritti digitali in Africa, 2022.

<sup>113</sup> Caso *Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala*, Serie C No. 440, Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2021.

Nel frattempo, lo Stato del Guatemala denunciò le comunità indigene per la gestione delle stazioni radio senza licenza.

La Corte dichiarò lo Stato del Guatemala responsabile per la violazione dei diritti previsti dalla Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo, data la discriminazione indiretta portata dalla Legge in questione.

Dunque, nel caso viene riconosciuta l'estrema importanza di Internet e della sua necessaria garanzia di accesso, oltre che per l'esercizio dei diritti umani quali culturali e linguistici.<sup>114</sup>

### 3.4 Giurisprudenza nazionale

Il riconoscimento del diritto a Internet in ambito giurisprudenziale si sviluppa anche a livello nazionale attraverso i tribunali dei singoli stati, ovvero organi giudiziari statali che giudicano in base alla normativa dello stato.

Di seguito riportati due casi significativi per lo sviluppo del diritto, il primo da parte di tribunali italiani con la Corte Suprema di Cassazione attraverso l'esposizione di una pluralità di casi simili che giungono alle stesse importanti conclusioni, mentre il secondo da parte di tribunali della Costa Rica con la Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia attraverso un unico caso definibile come indispensabile per lo sviluppo del riconoscimento del diritto a Internet considerando che lo riconosce esplicitamente come diritto umano autonomo.

#### 3.4.1 Corte Suprema di Cassazione italiana

La Corte di Cassazione<sup>115</sup>, attraverso le sue decisioni in numero sentenze che affrontano il tema dell'accesso a Internet in carcere, giungendo alla conclusione che non può essere

---

<sup>114</sup> *Indigenous People Maya Kaqchikel from Sumpango v. Guatemala*, in Columbia Global Freedom of Expression.

<sup>115</sup> Corte Suprema di Cassazione, 1848, Roma, Italia.

vietato se per funzioni conoscitive o di ricerca, riconosce la funzione di lesione come eventualità, e di conseguenza la funzione di garanzia ed esercizio dei diritti.

Come dimostra la Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 37151/2010 “La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di “comunicazione”, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico “divieto di comunicare”, il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi (“pizzini”, gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.)”, richiamata e confermata successivamente dalla stessa Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 4064/ 2012.

Ancora la Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 46874/2016, per gli arresti domiciliari “la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici. Il messaggio diffuso sul social network, peraltro, è oggettivamente criptico per i più ed indirizzato a chi può comprendere perché sottintende qualcosa di riservato e conosciuto da una ristretta cerchia di persone ed è chiaramente intimidatorio, a dispetto del tono volutamente suggestivo, rafforzato dalle coloratissime emoticon, ancora più esplicitamente intimidatorie”.

In più la Corte di Cassazione, sez. I penale, n. 16577/2019 tratta dei colloqui a distanza i quali non sono disciplinati affermando “la legge o un regolamento a disciplinare la materia, stabilendo in che misura i colloqui telefonici consentiti dalle norme richiamate possano essere estesi a quelli videotelefonici, ovvero se i colloqui telefonici possano essere sostituiti da forme diverse di comunicazione a distanza anche visiva rese possibili dal progresso tecnologico, stabilendo, quindi, gli strumenti e le attrezzature da adottare, le regole (più o meno restrittive con riferimento al regime cui sono sottoposti i detenuti), le voci di spesa, i poteri delle Direzioni dei penitenziari e del personale di polizia penitenziaria” e, nello specifico, per l’utilizzo della piattaforma Skype, la Corte di Cassazione, sez. VII penale, n. 12199/2021, “il diritto allo studio del detenuto, garantito da norme di legge nazionali e sovranazionali, deve essere necessariamente temperato con le esigenze di ordine e di sicurezza sottese al

regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., con la conseguenza che non è individuabile alcuna lesione grave ed attuale del diritto allo studio e alla formazione, laddove questo è garantito e assicurato [...] seppure con alcune limitazioni rese indispensabili dall'interesse pubblico al mantenimento della sicurezza”.

Dunque, la Corte riconosce che Internet è necessario, come nuovo mezzo di comunicazione, informazione e istruzione, per la garanzia dei diritti del detenuto, adattando ad Internet anche i divieti imposti, e di conseguenza per garantirgli l'eguaglianza con il resto degli individui.<sup>116</sup>

#### 3.4.2 Caso Guzmán c. Ministero dell'ambiente, dell'energia e delle telecomunicazioni della Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia di Costa Rica

Il caso Guzmán c. Ministero dell'ambiente, dell'energia e delle telecomunicazioni<sup>117</sup> della Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia di Costa Rica<sup>118</sup> compie un progresso notevole, pur considerando il diritto di accesso a Internet di grande importanza per l'esercizio di altri diritti umani, precisa che esso stesso è da considerarsi un diritto umano autonomo, perciò di fondamentale importanza per il riconoscimento del diritto a Internet.

Il caso inizia con un ricorso da parte di José Roberto Guzmán contro una decisione del *Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones*, volto sul diniego di accesso ad Internet in luogo pubblico a seguito della richiesta specifica di Guzmán, necessario per esercitare i propri diritti fondamentali, come la libertà di espressione, il diritto all'informazione e il diritto all'educazione, ritenendo fossero strettamente legati all'accesso a Internet fino a considerarlo un diritto stesso, ma il Ministero respinse la sua richiesta per motivi di carattere economico e organizzativo.

---

<sup>116</sup> F. Camillieri, *Rassegna sul tema dell'accesso ad Internet in carcere a livello comparato: tra riconoscimenti teorici e difficoltà pratiche*, ISSN 2704-7318, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2024.

<sup>117</sup> Sentenza della Sala costituzional della Corte suprema del Costa Rica, n. 12790, caso Guzmán c. Ministero dell'ambiente, dell'energia e delle telecomunicazioni, 2010, Costa Rica.

<sup>118</sup> Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia, Sabana Sur, Calle Morenos, San José, Costa Rica.

La Corte afferma “nel contesto della società dell’informazione o della conoscenza, si impone ai pubblici poteri, per il beneficio dei governati, promuovere e garantire, in forma universale, l’accesso a queste nuove tecnologie. Il ritardo di apertura del mercato delle telecomunicazioni [...] ha inciso sull’esercizio e il godimento di altri diritti fondamentali, come il diritto di libertà di scelta dei consumatori (art. 46, ultimo comma, Cost.), il diritto costituzionale di accesso alle nuove tecnologie dell’informazione, il diritto alla parità e all’eliminazione del *digital divide* (art. 33 Cost.), il diritto di accesso a Internet tramite l’interfaccia che l’utente o il consumatore sceglie e la libertà di impresa e commercio”, quindi accolse il ricorso riconoscendo l’accesso a Internet un diritto fondamentale e autonomo, ma anche legato agli altri diritti e, nel caso specifico, alla libertà di espressione, al diritto all’informazione e al diritto all’educazione, evidenziando come Internet è diventato uno strumento essenziale per l’esercizio dei diritti per partecipare alla vita privata e sociale, per lo sviluppo personale e per la dignità umana, così importante da diventare un diritto a sé stante.

Inoltre, afferma che è obbligo dello stato garantire un accesso alla rete, soprattutto a coloro che ne fanno richiesta o a chi non possiede i mezzi economici per permetterselo, aggiungendo che deve adottare politiche pubbliche in tal senso e per ridurre il divario digitale creatosi.

In Costa Rica vennero considerate numerose iniziative volte a regolamentare Internet, per garantirlo a tutti e promuoverlo. La regione latino-americana seguì la Costa Rica. Nel resto del mondo tale sentenza ha aiutato a dare più peso al tema di Internet, rafforzando le iniziative di coloro che lottano per rendere il diritto a Internet un diritto umano autonomo. Dunque, tale sentenza ha avuto un impatto significativo sia a livello nazionale, che internazionale.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> T. E. Frosini, *IL DIRITTO COSTITUZIONALE DI ACCESSO A INTERNET*, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), rivista n°: 1/2011, 2010, 5. Il diritto costituzionale a Internet nella giurisprudenza: profili comparati. E H. M. Bonilla, *El derecho de acceso a internet en la jurisprudencia de la sala constitucional de Costa Rica*, in Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, 2020, “L’emergere di Internet ha cambiato l’esercizio di diritti fondamentali come l’accesso alle informazioni, la libertà di associazione, la libertà di espressione e di pensiero, l’istruzione, la salute, la proprietà, l’amministrazione della giustizia, così come i diritti elettorali, ancora di più nell’emergenza sanitaria globale a causa del Covid-19. In questo senso, c’è una tendenza nel campo del diritto costituzionale a riconoscere l’accesso a Internet

### 3.4.3 Caso *Bloggers Association of Kenya (BAKE)* contro *Hon. Attorney General & Three Others* della Corte Suprema del Kenya

Un caso a livello nazionale significativo che continua a influenzare il dibattito e a spingere verso questo riconoscimento è la sentenza della Corte Suprema del Kenya nel caso *Petition n. 206 of 2018, Bloggers Association of Kenya (BAKE) contro Hon. Attorney General & Three Others*<sup>120</sup>.

Il caso, tenutosi davanti la Alta Corte del Kenya con sentenza nel 2018, aveva per oggetto la petizione numero 206 del 2018 presentata dalla *Bloggers Association of Kenya (BAKE)*<sup>121</sup>, associazione che rappresenta gli interessi dei blogger e dei creatori di contenuti online in Kenya, che contestava diverse disposizioni della legge sulle comunicazioni e la radiodiffusione del Kenya (*Kenya Information and Communications Act - KICA*)<sup>122</sup>, ovvero la legge principale che disciplina il settore delle comunicazioni e della radiodiffusione in Kenya, sostenendo che alcune sezioni della legge, in particolare

---

come un diritto fondamentale, che risponde a un cambiamento di paradigma che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno potenziato.

Il presente studio mira ad affrontare il riconoscimento che l'accesso a Internet ha avuto nella giurisprudenza della Camera Costituzionale del Costa Rica attraverso l'interpretazione sistematica di una serie di diritti, principi e valori costituzionali, motivo per cui la dottrina lo ha caratterizzato come un "nuovo diritto". D'altra parte, saranno studiati una serie di criteri giurisprudenziali in cui questo diritto è stato tutelato, come il divario digitale e l'infoesclusione, l'incostituzionalità delle restrizioni all'accessibilità contenute nella politica di uso corretto, l'esercizio della libertà di espressione su Internet, l'accessibilità a favore delle comunità rurali.”

<sup>120</sup> *Bloggers Association of Kenya (Bake) v Attorney General & 5 others*, KEHC 9469 (KLR), *Petition 206 of 2018, High Court*, 2018.

<sup>121</sup> *Bloggers Association of Kenya (BAKE)*, associazione comunitaria di blogger kenioti e creatori di contenuti che promuove la creazione di contenuti online e la libera espressione in Kenya. BAKE collega i blog in Kenya da tutte le aree di interesse e competenza. È stata costituita nel 2011 dopo una serie di discussioni riguardanti la creazione di contenuti e il consumo di contenuti online in Kenya.

<sup>122</sup> *Kenya Information and Communications Act (KICA)*, n. 2 of 1998.

quelle introdotte da emendamenti successivi, erano incostituzionali in quanto violavano una serie di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione del Kenya del 2010.

Le disposizioni specifiche della KICA contestate sono:

- sezione 22 che criminalizza l'uso improprio dei dispositivi di comunicazione, con al suo interno definizioni ritenute vaghe e suscettibili di essere utilizzate per reprimere la libertà di espressione online;
- sezione 29 che riguarda l'invio di messaggi offensivi o indecenti attraverso i sistemi di comunicazione, anch'essa criticata per le stesse ragioni;
- regolamenti che arricchiavano, anch'essi contestati in quanto ritenuti eccessivamente restrittivi per le attività online.

I ricorrenti sostenevano che queste disposizioni limitavano in maniera impropria, non soddisfacendo i requisiti di necessità e proporzionalità, la libertà nell'ambiente online degli utenti e di chi vi lavora come blogger o giornalisti, evidenziando come le definizioni vaghe nelle disposizioni potevano essere interpretate in modo arbitrario per punire espressioni legittime.

I diritti violati secondo i ricorrenti previsti dalla Costituzione del Kenya sono:

- libertà di espressione all'articolo 33;
- libertà dei media all'articolo 34;
- diritto alla privacy all'articolo 31, per una sorveglianza eccessiva;
- libertà di associazione all'articolo 36, siccome con le limitazioni viene influenzata la capacità delle persone di associarsi e organizzarsi online per esprimere opinioni comuni;
- diritto all'informazione all'articolo 35, e di conseguenza viene limitata la disponibilità e l'accesso all'informazione per il pubblico.

In difesa, *Hon. Attorney General & Three Others* come rappresentanti dello Stato, sosteneva che tali disposizioni rispondevano all'esigenza di regolamentazione del nuovo ambiente digitale per prevenire violazioni dei diritti fondamentali e per proteggere l'ordine pubblico e la morale, attraverso un bilanciamento tra i diritti, e infine suggerivano di interpretare le disposizioni in maniera restrittiva per evitare applicazioni eccessivamente ampie che potessero violare gli stessi diritti. Quindi, lo Stato sosteneva che le limitazioni erano giustificate per mantenere un ambiente online sicuro e responsabile.

L'Alta Corte del Kenya, con la sua sentenza, mette al centro la Costituzione con la necessità che tutte le leggi siano conformi ai suoi principi e ai diritti, riconosce la libertà di espressione anche online, che appunto si estende nel nuovo ambiente creato da Internet, e che la sua restrizione richiede una motivazione giusta ed esplicita.

Nello specifico ha concordato la vaghezza di alcune definizioni nelle sezioni con l'utilizzo del principio di proporzionalità, dichiarandole incostituzionali e successivamente eliminate. Ancora ha riconosciuto in modo significativo il ruolo fondamentale di Internet e delle piattaforme digitali nella garanzia e nell'esercizio di vari diritti umani, e quindi delle sue funzioni al completo, inclusa la libertà di espressione, sottolineando che Internet è diventato uno spazio pubblico essenziale e che le restrizioni devono essere proporzionate e giustificate.

Tale sentenza è significativa per il riconoscimento del diritto a Internet come diritto umano autonomo siccome riconosce in maniera esplicita la sua importanza come un ambiente che deve essere garantito dallo stato, e come strumento per l'esercizio di molteplici diritti umani, ma soprattutto è un esempio di una corte suprema a livello nazionale che riconosce l'importanza dei diritti online e la necessità di proteggerli nel contesto costituzionale.

Da qui, il riconoscimento formale a livello internazionale potrebbe essere il prossimo passo, ma nel frattempo è stato un importante precedente giuridico per il Kenya rafforzando la protezione dei diritti online e fornendo una guida per future interpretazioni legislative e giudiziarie, rafforzando nello specifico la libertà di espressione online.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> *PROMOTING BEST PRACTICE AMONG ACTIVISTS FOR MORE EFFECTIVE*

*COLLABORATION IN DIGITAL RIGHTS LITIGATION IN KENYA, A Case Study of the Bloggers Association of Kenya (BAKE) versus Hon. Attorney General & Three Others*, in cipesa, 2019. E D. Ademi, *DIGITAL RIGHTS: A CRITICAL ANALYSIS OF THE STATUS OF ONLINE FREEDOM OF EXPRESSION IN KENYA*, in a dissertation submitted to Africa Nazarene University in Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of Bachelor of Laws [LLB], 2024. E J. M. Nyawa, *Freedom of Expression on the Internet: How Justice Makau reduced freedom of expression to a cipher*, in academia.edu SSRN 4389437, 2023.

### 3.5 Conclusione del capitolo

Il capitolo evidenzia come la giurisprudenza a tutti i livelli quali internazionale, regionale e nazionale, affronta il riconoscimento del diritto a Internet, ovvero offrendo agli individui la tutela richiesta per la lesione o l'affermazione dei loro diritti umani nel contesto dell'ambiente online.

I tribunali affrontano direttamente il caso evidenziando il vuoto di tutela a livello normativo e la necessità di una regolamentazione, oppure colmano tale vuoto attraverso un'interpretazione innovativa della normativa già esistente così da adattarla al nuovo contesto, o ancora non si esprimono perché non trovano una base giuridica matura e vincolante da applicare al caso concreto che gli viene posto. Tranne per quanto riguarda la Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia di Costa Rica che riconosce il diritto a Internet come un diritto autonomo, e dunque atto di forte impatto come esempio per la giurisprudenza futura.

Quindi, i tribunali riportano l'importanza crescente di Internet e la necessità di un riconoscimento a livello normativo, e solo conseguentemente una tutela a livello giurisprudenziale di tutte le funzioni di Internet, e nel frattempo fornendo tutela anticipando e spingendo il lavoro normativo.

## CAPITOLO 4

### *DIGITAL DIVIDE* E NEUTRALITÀ

#### 4.1 Introduzione al capitolo

Il capitolo tratta di un approfondimento del riconoscimento del diritto a Internet, sul presupposto del suo stesso riconoscimento autorevole a livello globale, ovvero il *digital divide* o divario digitale, per evidenziare ancora una volta quanto una disciplina adeguata, completa e globale sia necessaria per la tutela dei diritti umani.

L'analisi inizia con la definizione del divario digitale in modo completo per una comprensione del fenomeno, per poi collegarlo al contesto dell'ambiente online creato da Internet evidenziando i problemi che porta e le soluzioni a contrasto, e continua enunciando le cause di tale fenomeno dovute da fattori socioeconomici, di natura operativa e tecnologica, socioculturali, e di natura politica.

Dopodiché si trasla all'esame dell'impatto del fenomeno sui diritti umani per dimostrare la criticità dell'argomento e in parallelo la criticità del riconoscimento del diritto a Internet. Fino all'evidenza di una soluzione nello sviluppo tecnologico ma anche normativo, portando come esempio un caso italiano qual il Piano nazionale per la banda larga.

In seguito, il *digital literacy* come sforzo olistico a soluzione del divario creato da Internet attraverso una tutela non solo astratta ma soprattutto concreta.

Infine, l'autodeterminazione individuale e sociale a dimostrazione dell'importanza di un riconoscimento e del *digital unite* per la tutela dei diritti.

#### 4.2 Il significato dell'espressione

Il termine *digital divide* ha origine dall'amministrazione statunitense della presidenza Clinton (1993-2001) per indicare la disparità nelle possibilità di accesso ai servizi

telematici tra la popolazione americana, poi sviluppatosi in tutto il mondo quando la diffusione di Internet ha iniziato a creare una divisione tra chi aveva accesso alla rete e chi no. Solo successivamente, con la diffusione dello stesso, si comprese che il divario digitale non si limitava all'accesso in sé, ma includeva anche la capacità di utilizzo adeguato, e man mano che tecnologia a riguardo cresceva si crearono nuove forme di divario. Fino ad oggi dove il divario digitale rimane una sfida importante, come dimostrato dalla pandemia di COVID-19 che mise in evidenza l'importanza critica dell'accesso a internet.

Il *digital divide*<sup>124</sup>, tradotto divario digitale, è un'espressione complessa e multidimensionale che tocca vari ambiti non solo giuridici, andando oltre al suo semplice significato lessicale quale conseguenza della mancanza di accesso a Internet.

Si tratta di una disuguaglianza tra coloro che possono beneficiare delle opportunità che Internet offre e di conseguenza di entrare nell'ambiente online che si crea e coloro che ne rimangono fuori, portando a conseguenze profonde a livello sociale, economico e culturale, che si aggiungono alle disuguaglianze già esistenti; bisogna considerare anche una disuguaglianza quando si è già entrati nell'ambiente online, che amplifica le disuguaglianze già esistenti offline, creandone ulteriori quali la *digital literacy*, che riguarda la capacità di utilizzo.<sup>125</sup> Come disse l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) nel 2001 “*gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their opportunities to access information and communication technologies (ICT) and to their use of the internet for a wide variety of activities*”<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> M. Castells, *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*, in Oxford University Press, USA, 2003, "l'accesso a Internet è diventato un fattore cruciale per la partecipazione alla società dell'informazione, e la sua mancanza può portare a un'esclusione sociale e economica". E P. Norris, *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*, in Cambridge University Press, 2001, "Coloro che sono esclusi dal mondo digitale sono anche esclusi dalle opportunità di partecipazione politica e sociale che Internet offre".

<sup>125</sup> A. De Conno, *Diritto all'accesso a Internet e digital divide: un nodo ancora da sciogliere*, in *Altalex*, 2023, 3. Accesso a Internet e digital divide: una questione ancora aperta.

<sup>126</sup> M. Negreiro, *Bridging the digital divide in the EU*, in European Parliamentary Research Service Author (EPRS), 2015, Digital technologies play an important role in the everyday life of most Europeans; the

Inoltre, si distinguono tre tipologie di divario digitale quali:

- globale, per le differenze di accesso e utilizzo tra paesi più e meno sviluppati;
- sociale, per disuguaglianze di accesso e utilizzo esistenti all'interno di un singolo paese;
- democratico, sulla partecipazione alla vita politica e sociale.

Esso si manifesta attraverso diverse espressioni quali:

- divario di accesso o *access divide*, ovvero disponibilità di dispositivi digitali;
- divario di utilizzo o *usage divide*, ovvero capacità di utilizzo dei dispositivi digitali;
- divario di competenze o *skills divide*, ovvero le competenze digitali necessarie per sfruttare appieno le opportunità offerte;
- divario di qualità o *quality divide*, ovvero la qualità di connessione, come la velocità, la stabilità e l'affidabilità.

#### 4.3 Problemi e soluzioni con riguardo al *digital divide*

Il *digital divide* porta con sé dei problemi quali violazioni dei diritti umani, siccome insito nel fenomeno la disuguaglianza.

---

internet allows people, businesses and governments to transform the ways they communicate and engage with one another. Yet some parts of the population are still excluded from using these new methods. Improving the EU fast broadband internet infrastructure is as important as upgrading the digital skills of citizens: 10% increase in broadband penetration may raise gross domestic product (GDP) by 1-1.5%, and by 2020, 90% of jobs will require some digital skills.

The digital divide has been substantially reduced over the last decade in Europe, but the gap remains far from closed: according to the 2015 European Commission's Digital Agenda Scoreboard, two related targets have already been met (all EU households can access basic broadband and 75% of all Europeans are regular internet users). However, there is a danger that targets related to fast and ultra-fast speed broadband will be missed, especially in rural areas. Furthermore, important challenges on internet use remain, as about half of the less-educated and the elderly in the population do not use it regularly, and about 58 million EU citizens (aged 16-74 years old) have never used it at all. The digital divide also varies across Member States. The European Commission is working to improve the situation under the Digital Agenda for Europe and the Digital Single Market (DSM) strategy. Among the main EU support actions in place are proposals for legislation, different broadband funding mechanisms and support for multi-stakeholder partnerships and research projects to improve digital inclusion and assistive technologies.

In principio porta alla violazione del diritto a non essere discriminati, all'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)<sup>127</sup> per cui il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella stessa Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, che di conseguenza porta alla violazione del principio di uguaglianza. E ulteriormente anche violazioni dei singoli diritti esercitabili nell'ambiente online<sup>128</sup> per cui viene impedito il loro godimento. Di conseguenza violazioni dell'articolo 1 CEDU per cui è obbligo delle Alte Parti contraenti di riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della Convenzione, non adottando misure per superare il divario digitale.

Tali violazioni sussistono dalla prova, come in molti studi statistici<sup>129</sup>, della marginalizzazione ulteriore di gruppi di persone dette vulnerabili<sup>130</sup>, le quali non hanno la possibilità di accesso ad Internet o la capacità di utilizzo, amplificando e rendendo più profonde le disuguaglianze già esistenti nell'ambiente offline, e impedendo loro di esercitare completamente i diritti che gli spettano.

Ai problemi si fa fronte con le soluzioni, con l'obiettivo di garantire un accesso universale e promuovere l'alfabetizzazione digitale, per assicurare un ambiente online inclusivo.

Per raggiungere questo obiettivo la cooperazione internazionale è essenziale dato che la tutela in questione per essere tale deve essere universale, attraverso l'armonizzazione

---

<sup>127</sup> Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 1950, Roma.

<sup>128</sup> Confronta capitolo 1 paragrafo 1.6.

<sup>129</sup> M. Negreiro, *Bridging the digital divide in the EU*, in European Parliamentary Research Service Author (EPRS), 2015. E M. Starri, *DIGITAL 2023 – I DATI GLOBALI*, in we are social, 2023. E Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *bes 2021, il benessere equo e sostenibile in Italia*, in Istituto nazionale di statistica, 2022, Roma, p. 219.

<sup>130</sup> Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, 2000, L'Aia, Paesi Bassi, article 1 (1) This Convention applies to the protection in international situations of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. (2) Its objects are a) to determine the State whose authorities have jurisdiction to take measures directed to the protection of the person or property of the adult; b) to determine which law is to be applied by such authorities in exercising their jurisdiction; c) to determine the law applicable to representation of the adult; d) to provide for the recognition and enforcement of such measures of protection in all Contracting States; e) to establish such co-operation between the authorities of the Contracting States as may be necessary in order to achieve the purposes of this Convention.

della normativa esistente, la previsione di standard tecnici a garanzia con un supporto e un controllo esterno a livello internazionale, e obblighi positivi e negativi specifici per ogni stato; ma non solo, anche studi per sviluppare la rete in modo da renderla accessibile a prezzi alla portata di tutti, e veloce per garantire la qualità e successivamente istituendo percorsi educativi per il suo utilizzo.

Afferma questo impegno il *Working Group on Internet Governance* (WGIG)<sup>131</sup>, istituito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, con la necessità di un *Internet Governance* qualificabile come “lo sviluppo e l’applicazione da parte dei governi, del settore privato e della società civile, nei loro rispettivi ruoli, di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che determinano l’evoluzione e l’uso di Internet”.

Il Regolamento dell’Unione Europea 2015/2120<sup>132</sup> relativo all’accesso a un’internet aperta, ad esempio,<sup>133</sup>, conferisce agli utenti il diritto di accedere e diffondere contenuti e servizi leciti ed invoca il principio di gestione del traffico senza discriminazione con delle garanzie e tre eccezioni quali: conformità agli obblighi giuridici, integrità della rete, gestione della congestione in situazioni eccezionali e temporanee. Così da garantirne l’applicazione in tutta europa e promuovere una cooperazione fuori europa, come successivamente fece nel 2023 con la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale<sup>134</sup>.

Dunque, trovare una soluzione effettiva al *digital divide* è elemento essenziale per la tutela del diritto a Internet, riconoscendone l’accesso universale e l’utilizzo conforme così

---

<sup>131</sup> Working Group on Internet Governance, K. Annan, 2004, gruppo di lavoro sulla governance di Internet di multistakeholder delle Nazioni Unite avviato dopo che il vertice mondiale del 2003 sulla prima fase della società dell’informazione a Ginevra non è riuscito a trovare un accordo sul futuro della governance di Internet.

<sup>132</sup> Confronta capitolo 2 paragrafo 2.4.1.

<sup>133</sup> Regolamento (UE) 2015/2120, del Parlamento e del Consiglio europeo, 2015, stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.

<sup>134</sup> Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, 2023/C 23/01, Parlamento, Consiglio e Commissione europea, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2023.

da garantire i diritti umani, e considerando esso stesso un diritto fondamentale perché non averlo significa che la possibilità di esercitare i diritti umani non è uguale<sup>135</sup>.

#### 4.3.1 Cause del *digital divide*

Le cause del divario digitale sono molteplici e riguardanti diversi fattori interdipendenti, e quindi non c'è un'unica ragione che spiega tale fenomeno, ma piuttosto una combinazione di fattori che concorrono a produrlo.

Come i fattori socioeconomici che riguardano la limitata disponibilità di risorse economiche a livello individuale e familiare per l'acquisto di dispositivi necessari all'accesso online, come ad esempio computer e linee di accesso a Internet, dovuto da cause personali indipendenti e da cause dipendenti come la mal distribuzione della ricchezza, oppure il livello diverso di istruzione che impedisce la comprensione delle funzionalità dell'online e consapevolezza dell'importanza strategica di Internet, o ancora il contesto geografico per minori infrastrutture designate ad incentivare l'online.

Anche fattori di natura operativa e tecnologica riguardanti l'insufficienza di infrastrutture di rete adeguate e performanti, i costi per il loro sviluppo, la manutenzione e la ricerca.

Ancora fattori socioculturali riguardanti la differente età degli individui collegata alla capacità di adattamento al nuovo ambiente online, come ad esempio gli anziani o le persone con disabilità, o anche in generale le persone con un livello di alfabetizzazione digitale minore.

Ed infine fattori di natura politica, che riguardano l'assenza di politiche di inclusione digitale, promuovendo l'accesso universale, contenendo i costi dei servizi e sviluppando le competenze digitali, o addirittura nella privazione di tali tecnologie, oppure, come ci troviamo oggi, nell'assenza di una regolamentazione a tutela degli individui.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> M. Brando, *L'accesso a Internet come diritto umano fondamentale*, in Enciclopedia online Treccani, 2023, pensiero di P. Tincani.

<sup>136</sup> S. Maggiolo, *Cos'è il digital divide, il divario digitale*, quali conseguenze ha e come ridurlo, in Geopop, 2023, 2. Le cause del divario digitale.

Quindi, il divario digitale è un fenomeno poliedrico dovuto da molteplici fattori di natura diversa anche se collegati uno con l'altro, e tali cause dimostrano come esso riproduce le disuguaglianze già esistenti offline, talvolta rafforzandole. Infatti, gli individui situati in una zona con elevati investimenti nelle infrastrutture digitali e aperta in tal senso, con un grado d'istruzione elevato, un reddito alto e una capacità di adattamento ai nuovi sviluppi, possiedono dei vantaggi notevoli nella comunità nazionale e internazionale.

#### 4.3.2 Impatto del *digital divide* sui diritti umani

Il divario digitale ha un impatto sui diritti umani, però deriva dal non riconoscimento del diritto a Internet, siccome lasciare libero spazio ad Internet senza disciplinarlo in maniera adeguata, espone chi ne usufruisce e chi ne rimane fuori a non essere tutelato, così da creare ulteriori disuguaglianze.

Principalmente tale divario viola i principi di uguaglianza e non discriminazione, e con tale presupposto riduce la possibilità di godere di singoli diritti umani esercitabili nell'ambiente online, sia per coloro che ne sono fuori che per coloro che non possiedono le capacità per comprendere tale ambiente.<sup>137</sup>

Un esempio è il diritto alla partecipazione alla vita culturale all'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per cui "Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.", siccome nell'ambiente online c'è una vera e propria vita composta da tutto ciò che è considerato cultura, come il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo o di un gruppo etnico, e non parteciparvi equivale a non far parte di un aspetto della vita della comunità, venendo esclusi e non potervi dare un contributo forse fondamentale in modo da danneggiare l'individuo in questione e anche di conseguenza la comunità.

---

<sup>137</sup> L. Palazzani, *Digital divide: sfide etiche e prospettive di inclusione*, in Agenda Digitale.eu, 2025.

Un altro esempio è il diritto all'istruzione all'articolo 14 diritto all'istruzione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quale “Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.”, e dunque la mancanza di Internet limita le possibilità di apprendimento siccome molteplici fonti di informazioni accademiche sono reperibili solo online oppure più semplicemente e velocemente in tale maniera.

#### 4.3.3 Sviluppo tecnologico e normativo a soluzione come Piano nazionale per la banda larga

Una soluzione per far fronte al divario digitale può essere lo sviluppo tecnologico attraverso la banda larga, ovvero sistemi di telecomunicazione che sfruttano un'ampiezza di banda maggiore dell'ampiezza di banda delle reti dei precedenti mezzi di telecomunicazione come a banda stretta, per trasmettere, inviare e ricevere dati, così è possibile avere connessioni Internet molto più veloci e funzionali<sup>138</sup>.

Questo sistema permetterebbe di ridurre in maniera notevole i numeri sulla disparità affermati nel mondo, assottigliando le cause del divario.

Infatti, le istituzioni si stanno impegnando per migliorare la funzionalità della rete in modo da digitalizzare i paesi.

In Italia vi è il Piano nazionale per la banda larga<sup>139</sup> nato appunto dall'esigenza di avere un'unica strategia nazionale per abbattere il *digital divide* e sulla spinta dell'Agenda

---

<sup>138</sup> *Banda Larga: Cos'è, come funziona, notizie, copertura e offerte in Italia*, in *corriere comunicazioni corcom*.

<sup>139</sup> Piano Nazionale Banda Larga (PNBL), Commissione europea, Infratel Italia, 2009, l'obiettivo è garantire una connettività minima di 2 Mbps per tutti i cittadini e abbattere il “*digital divide* di base”, portando una connettività minima a chi ne era sprovvisto.

Digitale Europea<sup>140</sup> nello sviluppare una rete appunto in banda ultra larga sull'intero territorio nazionale per creare un'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni; nel 2009 è stato autorizzato dalla Commissione europea e attuato da Infratel Italia<sup>141</sup>.

L'obiettivo del Piano è quello di portare l'accesso alla banda larga nelle aree bianche d'Italia, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non potevano essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizi, e dopodiché implementare tali infrastrutture mediante infrastrutture passive (cavidotti e fibra spenta), contributi agli operatori di telecomunicazioni per l'attuazione di progetti di investimento per eliminare i deficit infrastrutturali nella rete di accesso, e assegnazione di sostegni agli utenti per l'acquisto di terminali utente, tutto per ridurre il gap infrastrutturale e di mercato. Dopodiché, il secondo obiettivo è di potenziare le zone grigie e nere, già in ultra banda, al fine di spingere ed educare gli utenti a stipulare abbonamenti Internet a velocità maggiore.

Al momento non si possono fare previsioni sui tempi di completamento del Piano, ma l'avvio dimostra le intenzioni dell'Italia e dell'Europa di migliorare l'accesso a Internet.<sup>142 143</sup>

#### 4.4 *Digital literacy* con processi di conoscenza ed educazione

Il riconoscimento da parte del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite con la Risoluzione numero 20/8 chiamata la promozione, la protezione e il godimento dei diritti

---

<sup>140</sup> Agenda Digitale Europea (DAE), Commissione Europea, 2010, obiettivi politici e azioni per massimizzare i benefici della rivoluzione digitale in Europa.

<sup>141</sup> Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., Ministero delle imprese e del made in Italy, Roma, 2003, società pubblica italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni per il Ministero dello sviluppo economico del quale è una società in house.

<sup>142</sup> P. Tanzarella, *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?\**, in Saggi - Sezione monografica "Il diritto di accesso a Internet".

<sup>143</sup> Approfondisci Piano d'azione per il 5G, Commissione Europea, 2016, iniziativa strategica che renderà il 5G una realtà per tutti i cittadini e le imprese in tutta l'UE con un piano per intensificare gli sforzi dell'UE per la diffusione delle infrastrutture e dei servizi 5G in tutta Europa, e stabilisce una chiara tabella di marcia per gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture 5G nell'UE.

umani su Internet<sup>144</sup>, nella quale si afferma “gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere protetti anche online, in particolare la libertà di espressione, che è applicabile senza riguardo ai confini e attraverso tutti i media che uno sceglie” estendendo il ragionamento anche agli altri diritti fondamentali nel contesto di Internet quale ambiente online, chiarendo la pari tutela dei diritti offline e online, è il chiaro spunto normativo o presupposto per superare il divario digitale, attraverso una tutela effettiva e concreta del contesto online tramite processi di conoscenza ed educazione per la comprensione dell'utilizzo di Internet, superando il mero riconoscimento del diritto a Internet.

Infatti, la Risoluzione dimostra come i due ambienti sono uguali in astratto, ma necessario è uno sforzo che li metta sullo stesso livello in concreto, attraverso la *digital literacy*.

Il *digital literacy* o alfabetizzazione digitale è “la capacità di accedere, gestire, comprendere, integrare, comunicare, valutare e creare informazioni in modo sicuro e appropriato attraverso le tecnologie digitali per l'occupazione, i lavori dignitosi e l'imprenditorialità” detto dall'Istituto di statistica UNESCO nell'*A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2* nel 2018<sup>145</sup>. Tale definizione è riconosciuta e utilizzata da vari attori internazionali come interpretazione autorevole e pone l'accento sulle competenze tecniche necessarie per utilizzare i dispositivi digitali e sulle abilità cognitive necessarie per interagire con i contenuti digitali in modo significativo e responsabile.

Ad esempio, l'Italia, come riportato nel rapporto *Digital Economy and Society Index* (DESI) del 2020<sup>146</sup>, si colloca al 28° posto in materia di competenze digitali, in linea con i dati ISTAT, infatti prendendo in considerazione le persone nella fascia 16-74 anni, è stato rilevato che: il 29% ha competenze digitali elevate, il 26% ha sufficienti competenze mentre il 41,6% dei cittadini non raggiunge le competenze di base e, ancora peggio, il 3,4% (poco più di un milione di persone) non ne hanno alcuna. Così venne adottato il

---

<sup>144</sup> Confronta capitolo 2 paragrafo 2.2.2.

<sup>145</sup> N.W.Y. Law, D. Woo, J. de la Torre, K.W.G. Wong, *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*, in UNESCO Institute for Statistics (UIS), Information Paper No. 51, 2018.

<sup>146</sup> Digital Economy and Society Index (DESI), rapporto annuale della Commissione europea, 2014, traccia i progressi dei paesi dell'UE su diverse dimensioni della performance digitale.

Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali versione 3.0 del 2023<sup>147</sup>, che punta a colmare il divario digitale del nostro Paese entro il 2026, sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione alle tecnologie del futuro.

Le persone con un basso livello di scolarizzazione e di istruzione o scarse condizioni socioculturali, che non possiedono o non sono in grado di utilizzare propriamente gli strumenti informatici, si trovano in forte svantaggio nella società odierna siccome non hanno accesso o non comprendono Internet, e questo accentua le disuguaglianze persistenti e perciò il *digital divide*, così diventa necessaria un'alfabetizzazione digitale per aiutare la cognizione dell'ambiente online e tutto ciò che porta.<sup>148</sup>

L'obiettivo è uno sforzo olistico che integri interventi pubblici, privati e tecnologici, per dare consapevolezza dell'importanza di Internet, della sua necessità nella società odierna e del divario digitale che porta e successivamente per attuare un progetto educativo per comprendere come utilizzare Internet con una comprensione critica per valutare benefici e rischi, vantaggi e svantaggi, oltre che la motivazione all'utilizzo a chi è restio, infastidito o non vuole, ma soprattutto per comprendere la tutela dei propri diritti umani online, fondamentale per il loro miglior esercizio.

Un esempio è il programma *Media and Information Literacy* (MIL) dell'UNESCO<sup>149</sup> sullo sviluppo di competenze essenziali per navigare, valutare e interagire criticamente con i media e le informazioni, sia online che offline, con la comprensione dei diritti e delle responsabilità nell'ambiente digitale. In esso vi è il curriculum MIL per insegnanti

---

<sup>147</sup> Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali versione 3.0, Comitato Tecnico Guida di Repubblica Digitale, coordinato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (su mandato del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, ora Ministro per le Imprese e il Made in Italy), 2023.

<sup>148</sup> P. Moro, B. Fioravanti, *Verità digitale. Dalle "fake news" all'alfabetismo informativo*, in Calumet, 15/2022, 2022, pp. 56-74. E L. Palazzani, *Digital divide: sfide etiche e prospettive di inclusione*, in Agenda Digitale, 2025.

<sup>149</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), Conferenza dei Ministri Alleati dell'Educazione (CAME), 1945, Parigi, agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, l'educazione e l'informazione per promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali" quali sono definite e affermate dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

con moduli dettagliati, attività e linee guida pedagogiche e anche numerose altre risorse, come guide, rapporti e materiali di sensibilizzazione, e inoltre fa appello alle politiche educative nazionali proponendo un utilizzo innovativo della tecnologia<sup>150, 151</sup>

#### 4.5 Autodeterminazione individuale e sociale nel *digital unite*

L'autodeterminazione individuale e sociale online, ovvero la capacità degli individui e delle comunità di esercitare controllo sulle proprie vite online, prendendo decisioni autonome riguardo alla propria identità, ai dati personali, alle interazioni e alla propria presenza online, dimostra l'importanza di Internet e della necessità di garantire il suo accesso per superare il *digital divide* ed ottenere il *digital unite*.

Infatti, l'autodeterminazione manifesta in modo eclatante la propria persona e la società e perciò l'insieme dei diritti umani che caratterizzano l'uomo che si possono esprimere anche nell'ambiente online.

Riguarda la scelta di come apparire agli occhi degli altri e creare una propria identità online che può non essere uguale a quella offline, ma comunque tutelata; riguarda anche la sovranità digitale delle comunità quale capacità di gruppi di autorganizzarsi online, definire le proprie regole e prendere decisioni collettive riguardo al proprio spazio digitale, per partecipare alla vita sociale e politica.

Un altro aspetto dell'autodeterminazione online è la minaccia delle strategie algoritmiche insite in Internet che, attraverso analisi comportamentali ottenute grazie all'enorme quantità di dati estratti dagli utenti stessi, mirano a prevenire e poi orientare il

---

<sup>150</sup> *Media and Information Literacy-MIL*, in Unesco Commissione Nazionale italiana per l'Unesco, 2020.

<sup>151</sup> P. Moro, B. Fioravanti, *Verità digitale. Dalle "fake news" all'alfabetismo informativo*, in Calumet, 15/2022, pp. 56-74, nella seconda parte, il contributo individua i rimedi anche tecnologici all'analfabetismo digitale e funzionale nell'ambito di una rinnovata educazione civica e nell'evoluzione della legislazione nazionale ed europea. E F. Gaspari, *La "new information technology", il problema del "digital divide" e il ruolo dei pubblici poteri*, in Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online, 2/2018, pp. 154-183, nella seconda parte del contributo si analizza la funzione sociale della digitalizzazione. In tale ambito viene affrontato il tema del "digital divide" e il ruolo dei pubblici poteri nel superarlo. Si sostiene che la connessione ad internet e l'alfabetizzazione digitale si configurino come diritti fondamentali.

comportamento degli utenti, così da dargli un falso controllo sulle scelte perché forzate e indirizzate secondo i propri interessi senza poter visualizzare il quadro completo dell'informazione. Il potere algoritmico minaccia il diritto alla libera autodeterminazione della persona.

Quindi, l'autodeterminazione individuale e sociale nell'ambiente online è fondamentale per esercitare pienamente la propria vita digitale, in modo che sia uno spazio di libertà, autonomia e partecipazione significativa. Richiede consapevolezza, competenze digitali, una normativa adeguata e un impegno collettivo per promuovere un ecosistema digitale. Nonostante i molti sviluppi per la piena tutela dell'ambiente online, la piena realizzazione dell'autodeterminazione individuale e sociale rimane una sfida complessa. Infatti, permangono questioni relative alla sua effettiva tutela e alla necessità di colmare il divario digitale. Il diritto internazionale evolve continuamente per fornire un quadro normativo efficace che protegga e promuova l'autodeterminazione in questo spazio sempre più cruciale per la vita degli individui e delle comunità.<sup>152</sup>

#### 4.6 Conclusione del capitolo

Il capitolo si conclude con un'analisi completa del *digital divide* sotto i suoi molteplici aspetti, con l'obiettivo ultimo di dimostrare ancora una volta che il riconoscimento del diritto a Internet e una sua disciplina è una necessità per la tutela dei diritti umani.

Il divario digitale porta a profonde disuguaglianze, creandone di nuove o approfondendo quelle già esistenti, con riguardo al duplice aspetto del fenomeno, quale l'accesso a Internet e la sua capacità di utilizzo, e di conseguenza dimostra come la mancanza di un riconoscimento autorevole del diritto a Internet e di una sua disciplina, porta ad una non tutela dei diritti umani nel nuovo ambiente online. È proprio questa l'urgenza, la tutela di

---

<sup>152</sup> G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, in secondo welfare, 2023, il volume delinea i tratti salienti di questa sfida, assumendo il diritto all'autodeterminazione come principio di democratizzazione del mondo digitale. E A. Alù, *Il doppio volto di internet tra l'accesso e l'uscita e il paradosso della "trappola" digitale*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2/2023, 2, pp. 626-648.

un accesso universale ed equo, e a un'alfabetizzazione digitale, in modo da creare un ambiente inclusivo.

Le soluzioni a tale scopo sono molteplici, come una cooperazione internazionale, un'armonizzazione della normativa, obblighi positivi e negativi per gli stati, standard minimi di garanzia, studi per lo sviluppo del settore, e percorsi di conoscenza ed educazione, perciò uno sforzo olistico, astratto e concreto, per il *digital unite*.

## CAPITOLO 5

### IL CASO STUDIO DELLA PRIMAVERA ARABA

#### 5.1 Introduzione al capitolo

In quest'ultimo capitolo verrà esposto un caso studio, ovvero un'analisi approfondita e dettagliata di una specifica controversia legale, decisione giudiziaria, o situazione giuridica complessa; con l'obiettivo di dimostrare quanto detto nei capitoli precedenti, ovvero le funzioni di Internet nell'ambito dei diritti umani, il riconoscimento della sua importanza e come diritto, ed infine il divario digitale.

Il caso studio in questione è il caso della Primavera Araba, situazione giuridica di mobilitazione popolare nata da violazioni sistematiche dei diritti umani, che evidenzia la collocazione di Internet nella società e della sua fondamentale forza e importanza per organizzare le rivolte, informarsi sugli accadimenti, comunicare tra individui nella zona, e testimoniare al mondo esterno quanto accade. Successivamente uno studio sull'evidente insufficienza di tutela dei diritti umani nel caso, e uno studio sul divario digitale eclatante nel caso.

#### 5.2 La “Primavera Araba”

Il caso della “Primavera Araba” è importante per questa tesi siccome dimostra la collocazione di Internet nella società odierna e della sua profonda importanza per i diritti umani.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> A. Dainelli, *Il ruolo dei media nelle Primavere Arabe. Una riflessione 10 anni dopo*, in MICS Il portale del Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale. E numerosi Rapporti di Human Rights Watch, organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, A. Neier, J. Laher, R. L. Bernstein, 1978, New York.

Il Caso si colloca in un contesto storico particolare in Medio Oriente e in Nord Africa caratterizzato da problemi socioeconomici dovuti da un'elevata disoccupazione giovanile, povertà, crescenti disuguaglianze economiche, aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, creando forte dissapore nella popolazione, che però non poteva essere espresso dati i regimi autoritari consolidati; quindi, scarso spazio per l'opposizione politica e limitate libertà civili.

Tutto ciò portava a sistematiche violazioni dei diritti umani come la repressione della libertà di espressione, di stampa e di associazione, gli arresti arbitrari, la tortura e la mancanza di un sistema giudiziario indipendente. Così si creò terreno fertile per il desiderio di un cambiamento.

Infatti, anche se formalmente le leggi interne garantivano i diritti fondamentali, in concreto essi venivano limitati attraverso diverse leggi restrittive, sorveglianza statale, censura dei media tradizionali e repressione del dissenso.

A proposito intervenne Internet, il suo accesso permise di informarsi, comunicare, organizzarsi e di essere più consapevoli delle condizioni di altri paesi e del crescente interesse internazionale verso i diritti umani e all'importanza che lo stesso Internet ricopre.

Dunque, la Primavera Araba fu un periodo di intensa mobilitazione popolare di proteste e rivolte nel mondo arabo a partire dalla fine del 2010, caratterizzato da richieste di democrazia, giustizia sociale e tutela dei diritti, che portò alla caduta di alcuni regimi ma anche a conflitti prolungati e instabilità in diverse nazioni.<sup>154</sup>

Alcuni esempi di queste rivolte, per approfondire il tema dal punto di vista storico, sono avvenuti in Tunisia (dicembre 2010 - gennaio 2011) con l'immolazione di Mohamed Bouazizi, un venditore ambulante che protestava contro le vessazioni della polizia, fu la scintilla che innescò proteste di massa contro il regime del presidente Zine El Abidine Ben Ali; le manifestazioni portarono alla fuga di Ben Ali nel gennaio 2011. Questo evento è considerato l'inizio della Primavera Araba. Oppure in Egitto (gennaio - febbraio 2011) con massicce proteste ispirate dagli eventi tunisini, concentrandosi principalmente in Piazza Tahrir al Cairo, per chiedere le dimissioni del presidente Hosni Mubarak, al potere da trent'anni, e dopo settimane di intense manifestazioni e pressioni, Mubarak si dimise

---

<sup>154</sup> M. Mercuri, S Torelli, *La primavera araba*, in Vita e Pensiero, 2012, Milano.

nel febbraio 2011. O in Libia (febbraio - ottobre 2011) con proteste contro il regime di Muammar Gheddafi che si trasformarono rapidamente in un conflitto armato tra le forze governative e i ribelli, intervenne militarmente la NATO che contribuì alla caduta e all'uccisione di Gheddafi nell'ottobre 2011. Ancora in Yemen (gennaio 2011 - presente) con proteste contro il presidente Ali Abdullah Saleh che portarono ad un lungo periodo di instabilità politica e, successivamente, a una guerra civile che continua ancora oggi. In Siria (marzo 2011 - presente) attraverso proteste iniziali contro il regime di Bashar al-Assad che furono duramente represses dalle forze di sicurezza, sfociando in una sanguinosa guerra civile che ha causato una gravissima crisi umanitaria. In Bahrein (febbraio - marzo 2011) attraverso proteste guidate dalla maggioranza sciita contro il governo sunnita represses con l'aiuto di forze militari provenienti da altri paesi del Golfo. Infine, anche altre proteste in paesi come Algeria, Giordania, Marocco e Oman.

Ad oggi le proteste non sono ancora concluse e portano a conclusioni molto diverse con successi, come la caduta di regimi autoritari, o meno, come forti repressioni.

Tali rivolte portate ad esempio sono state ideate o perpetrate da campagne social come *We Are All Khaled Said*, pagina nel social media Facebook diventata un simbolo delle mobilitazioni in Egitto dopo la brutale uccisione del giovane Khaled Said da parte della polizia, per raccontare quanto successo e mobilitare ulteriori giovani. Oppure hashtag sulla piattaforma social media Twitter come *#Jan25*, *#Tunisia*, *#Libya*, per creare maggiore visibilità a livello globale. Ancora video su YouTube per documentare la repressione. O semplicemente attraverso gruppi organizzati in Internet con l'utilizzo di piattaforme online specifiche per la singola città o protesta, come il Movimento Giovanile 6 Aprile in Egitto, che utilizzò Facebook per organizzare proteste e coordinare le azioni dei manifestanti sul campo raggiungendo centinaia di migliaia di utenti.

Dall'altro canto i regimi reprimevano questa nuova metodologia attraverso Internet con arresti, condanne a morte, censura, sorveglianza online, e soprattutto blocco dell'accesso a Internet; il che portò la comunità internazionale a sottolineare l'obbligo degli stati di garantire un ambiente online aperto e sicuro, in cui gli individui possano esercitare i propri diritti senza timore di censura o repressione.

Da questi eventi si nota come le cause scatenanti e gli esiti sono stati diversi, ma l'elemento comune è stato l'utilizzo di Internet, soprattutto con i social media, nel mobilitare la popolazione, organizzare le proteste, diffondere informazioni inerenti e

creare consapevolezza e mobilitazione internazionale, in modo rapido, efficiente, e superando i limiti imposti dallo stato. Infatti, dal punto di vista giuridico la Primavera Araba offre un caso di studio complesso e significativo sul collegamento con i diritti umani, sovranità statale e l'impatto dell'ambiente online.<sup>155</sup>

Il caso evidenzia l'importanza di Internet per l'esercizio dei diritti umani, la sua forza in situazioni socialmente drammatiche e ha alimentato il dibattito sul diritto a Internet, tale che da quel periodo molte organizzazioni internazionali, stati e studiosi di diritti umani riconoscono l'accesso a Internet come necessario per la realizzazione di una serie di diritti fino a essere esso stesso un diritto fondamentale.

Inoltre, dimostra l'interconnessione tra l'ambiente offline ed online, il riconoscimento di quest'ultimo e la loro necessaria tutela con una responsabilità nazionale e internazionale.<sup>156</sup>

Il caso appena esaminato dimostra ancora un evidente insufficienza di tutela dei diritti umani in alcune parti del mondo, e in merito a questo soprattutto il ruolo sorprendente che Internet può avere.

Internet ha dato voce e coraggio a popoli in condizioni di difficoltà per le ripetute violazioni dei diritti umani, fornendo un ambiente esterno al conflitto sociale, libero e universale nel quale esprimersi senza il controllo del regime.

Dunque, la Primavera Araba ha dimostrato come il diritto a Internet sia intrinsecamente legato alla protezione degli altri diritti umani, ed essenziale in questo episodio. La soppressione del diritto a Internet e la repressione dell'attività nell'ambiente online sono state strategie utilizzate dai regimi autoritari per negare ai cittadini la possibilità di esercitare le proprie libertà e di chiedere un cambiamento politico e sociale, dimostrando la necessità di una regolamentazione, infatti la mancanza di una tutela efficace ha contribuito ad evidenziare l'insufficienza di protezione per i diritti umani durante questo periodo cruciale della storia del mondo arabo.

---

<sup>155</sup> A. Beccaro, *ISIS. Storia segreta della milizia islamica più potente e pericolosa del mondo*, in Newton Compton editori, 2018.

<sup>156</sup> Boria, *PRIMAVERA ARABA: I SOCIAL NETWORK SONO NEMICI DELLA DEMOCRAZIA*, in limes rivista italiana di geopolitica, 2011. E C. Sbailò, *Diritto comparato e "Primavera araba". Spunti metodologici*, in Diritto pubblico comparato ed europeo, fascicolo 1/2015, 2015, pp: 247-253.

Il caso della Primavera Araba dimostra anche come il divario digitale limita fortemente l'espressione delle persone e in generale l'esercizio dei loro diritti; infatti, solo grazie a Internet sono state possibili le proteste per cambiare la situazione.

La tipologia di divario in questione tratta della disuguaglianza tra coloro che possono beneficiare delle opportunità che Internet offre e di conseguenza di entrare nell'ambiente online che si crea e coloro che ne rimangono fuori, portando a conseguenze profonde a livello sociale, economico e culturale, che si aggiungono alle disuguaglianze già esistenti. Tale divario, tra e all'interno dei paesi coinvolti, ha però creato non solo limitazioni ma anche opportunità.

Per quanto riguarda le limitazioni, nel mondo arabo c'erano differenti disparità per l'accesso alla rete, paesi come il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti avevano tassi di utilizzo di Internet relativamente alti, mentre altri come lo Yemen e la Libia ne avevano di molto più bassi, e perciò la portata e di conseguenza l'impatto degli sforzi di mobilitazione online variarono di molto. Anche all'interno dei singoli paesi esisteva una disparità come tra i centri urbani e le aree rurali.

In generale il costo e quindi la disponibilità dei mezzi idonei per l'accesso a Internet, per molti era una barriera insormontabile, così come l'alfabetizzazione digitale.

Tutto ciò limitava parte della popolazione alla partecipazione delle proteste e anche solo alla semplice consapevolezza del mal contento generale interno al mondo arabo ed esterno con riferimento al resto del mondo, questo violando numerosi diritti umani non garantendo un ambiente online.

E per quanto riguarda le opportunità, il caso dimostra in maniera eclatante l'importanza di garantire Internet a tutti nel mondo; infatti, è stato fondamentale per la mobilitazione, l'organizzazione e l'idea della stessa, per la sensibilizzazione internazionale, e per la diffusione di informazioni tra i popoli. Internet ha creato un ambiente fuori dal controllo dei regimi autoritari dove poter condividere, discutere e coordinarsi.

Gli eventi della Primavera Araba hanno sottolineato che, nonostante Internet possa essere un potente strumento per il cambiamento sociale e politico, il suo impatto dipende dall'affronto delle questioni profonde del divario digitale.

#### 5.4 Conclusioni del capitolo

Il capitolo si conclude con l'analisi approfondita e dettagliata dello specifico caso studio. Il quale dimostra in modo eclatante, vista l'ampiezza della mobilitazione e l'urgenza di un cambiamento e una tutela dei diritti umani, le enormi potenzialità di Internet e del ruolo fondamentale per la tutela dei diritti stessi, e perciò la forza e l'importanza di Internet verso un riconoscimento effettivo a garanzia di tutti gli esseri umani per preservare il *digitale unite*.

## CONCLUSIONI

Al termine di questo complesso percorso attraverso le dimensioni della relazione tra Internet e i diritti umani, è possibile trarre alcune conclusioni fondamentali che sintetizzano le principali evidenze emerse nel corso della ricerca e che, al contempo, proiettano l'attenzione verso le sfide del futuro.

Innanzitutto, è ormai un dato acquisito che Internet faccia parte in maniera intrinseca e profonda di ogni aspetto della nostra vita individuale e collettiva, trasformando radicalmente le modalità con cui comunichiamo, interagiamo, lavoriamo, ci informiamo, partecipiamo alla vita, costruiamo la nostra identità personale e culturale, plasmiamo il nostro futuro, dunque esercitiamo i nostri diritti.

La sua natura globale, interattiva, dinamica, accessibile e decentralizzata lo rende un mezzo dalle potenzialità straordinarie per la garanzia, l'esercizio e la tutela dei diritti umani, capace di amplificare le voci, facilitare l'accesso all'informazione, promuovere la partecipazione democratica, favorire lo sviluppo economico e culturale, abbattere le barriere geografiche, culturali, sociali ed economiche che in passato limitavano o rendevano difficile l'accesso ai diritti e alle potenziali opportunità.

Ciononostante, è altrettanto evidente che questa trasformazione epocale, paragonabile per portata ad altre grandi rivoluzioni della storia, non è priva di sfide complesse. La garanzia stessa di Internet ne è la prova, indispensabile per assicurare i suoi benefici.

Il divario digitale, persistente e inaccettabile, continua a escludere una parte significativa della popolazione mondiale dai benefici della connettività e delle opportunità offerte da Internet, creando nuove forme di disuguaglianza e approfondendo quelle esistenti.

La violenza digitale, in tutte le sue forme, dimostra le sfide complesse e urgenti che richiedono risposte adeguate e coordinate a livello internazionale, regionale e nazionale, volto a un ripensamento dei quadri giuridici esistenti.

In questo contesto, emerge con forza la necessità di riconoscere e tutelare il diritto a Internet come un diritto umano autonomo. Questo riconoscimento implica la sua garanzia universale, effettiva, ed inclusiva a livello normativo e giurisprudenziale.

Con tali premesse la presente tesi ha avuto origine da un'articolata indagine sulla relazione complessa e multidimensionale tra Internet e i diritti umani, con l'obiettivo primario di

esplorare criticamente il ruolo che Internet svolge nel panorama contemporaneo per quanto riguarda la garanzia, l'esercizio e la potenziale violazione dei diritti umani. In particolare, la ricerca si è concentrata sull'accesso a Internet e se esso debba essere riconosciuto come un diritto umano autonomo.

La ricerca condotta ha perseguito un approccio multidimensionale, integrando diverse prospettive al fine di fornire un quadro il più possibile completo della tematica in esame, cogliendone le molteplici sfumature e complessità. In primo luogo, è stata effettuata un'analisi storica dell'evoluzione di Internet, ripercorrendone le tappe fondamentali dalle sue origini fino alla sua attuale pervasività globale e al suo ruolo centrale.

Successivamente, sono state analizzate in dettaglio le funzioni di Internet in relazione ai diritti umani, ovvero la funzione strumentale per la garanzia di alcuni diritti umani, la funzione di esercizio di alcuni diritti umani, la funzione dell'accesso a Internet e la funzione di lesione dei diritti umani come eventualità, ed esse attraverso l'analisi delle fonti del diritto, partendo dalla normativa internazionale, privata, regionale e nazionale, e continuando con la giurisprudenza internazionale, regionale e nazionale.

Inoltre, è stato fatto un approfondimento del tema con riguardo ad un suo aspetto specifico ovvero il divario digitale, ed infine un'analisi di due casi studio a dimostrazione dei risultati raggiunti.

I risultati della ricerca hanno confermato la relazione intrinseca di Internet con i diritti umani e le sue numerose funzioni collegate a tutti i diritti, sottolineando la profonda importanza di Internet in quest'epoca e l'urgenza di un riconoscimento e una tutela a questo fenomeno, ormai diritto, il diritto a Internet. Riconoscimento già avviato da molteplici e diversi attori del diritto, ma non ancora sufficiente ad una garanzia adeguata, autorevole ed estesa.

Tale diritto deve poter garantire una tutela efficace dei diritti fondamentali nell'ambiente online, promuovere uno sviluppo di Internet orientato al rispetto dei diritti umani e definire chiaramente gli obblighi degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri attori coinvolti nella *governance* di Internet.

La ricerca, pur nella sua ampiezza, ha dovuto necessariamente confrontarsi con alcune limitazioni, legate alla complessità e alla vastità della tematica trattata. In particolare, l'analisi delle nuove tecnologie emergenti e del loro impatto sui diritti umani come, ad esempio, l'intelligenza artificiale o i *big data*, avrebbe potuto essere ulteriormente

approfondita, ma la ricerca ha voluto mirare ad una tutela più ampia che racchiuda anche questi temi specifici rispetto alla macroarea di Internet. Inoltre, lo studio si è concentrato principalmente su alcune aree geografiche e sistemi giuridici specifici, dando priorità ad essi per la loro rilevanza, ben comprendendo che un'analisi più estesa e dettagliata, che tenesse conto delle diverse prospettive culturali, sociali e politiche, avrebbe potuto fornire ulteriori spunti interessanti e utili per una maggiore comprensione del fenomeno. Infine, è doveroso riconoscere che la rapida evoluzione del contesto tecnologico caratterizzato da continue innovazioni richiede un costante aggiornamento e approfondimento delle tematiche trattate, al fine di tenere conto delle nuove dinamiche, delle nuove opportunità e delle nuove sfide che emergono continuamente.

Sulla base dei risultati ottenuti e delle limitazioni riscontrate nel corso della ricerca, la tesi propone alcune raccomandazioni per gli studi futuri, con l'auspicio di stimolare ulteriori approfondimenti, di promuovere il dibattito interdisciplinare e di contribuire al progresso della conoscenza scientifica e all'elaborazione di norme più efficaci per la tutela dei diritti umani nell'era digitale. In particolare, approfondire l'impatto delle nuove tecnologie e le implicazioni giuridiche che potrebbero portare a rischi quali la discriminazione algoritmica, la profilazione automatizzata, e la manipolazione dell'opinione pubblica. Oppure lo sviluppo di strumenti per garantire in modo effettivo l'accesso alle tecnologie attraverso l'introduzione di adeguate infrastrutture, e controlli di qualità.

In conclusione, la tutela dei diritti umani nell'epoca di Internet è una sfida complessa, a carattere globale e in continua evoluzione, che richiede un impegno costante, una visione verso il futuro, una cooperazione internazionale rafforzata, e un approccio innovativo e adattabile alle rapide trasformazioni tecnologiche. Si ritiene necessario incoraggiare un'ambiente online aperto, responsabile, inclusivo, in cui i diritti siano riconosciuti, ma soprattutto tutelati e protetti, fino ad essere garantito in maniera autonoma, riconoscendo il diritto a Internet come diritto umano e di conseguenza garantire il suo accesso.

In questo modo si ritiene che il diritto possa rispondere all'innovazione di Internet e di ciò che ci proporrà il futuro digitale, in prima persona e sempre a tutela degli individui, ma se al passo con i tempi.



## BIBLIOGRAFIA

### MONOGRAFIA

D. Ademi, *DIGITAL RIGHTS: A CRITICAL ANALYSIS OF THE STATUS OF ONLINE FREEDOM OF EXPRESSION IN KENYA*, in a dissertation submitted to Africa Nazarene University in Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of Bachelor of Laws [LLB], 2024.

Agenda digitale 2022-2025. Proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto nell'ambiente digitale, Comitato dei Ministri, 2022.

A. Alù, *Diritto di accesso a internet: enormi differenze tra Paesi*, in Agenda Digitale, 2014.

A. Beccaro, *ISIS. Storia segreta della milizia islamica più potente e pericolosa del mondo*, in Newton Compton editori, 2018.

M. Brando, *L'accesso a Internet come diritto umano fondamentale*, in Enciclopedia online Treccani, 2023.

G. Cassano, G. Scorza, G. Vaciago, *DIRITTO DELL'INTERNET, Manuale operativo, Casi, legislazione, giurisprudenza*, in casa editrice dott. Antonio Milani, 2013, capitolo XXVI CYBERTERRORISMO ECYBERWARFARE: PROFILI GIURIDICI E ANALISI DELLA CASISTICA A LIVELLO INTERNAZIONALE di Francesca Bosco.

G. Cassano, S. Previti, *Il diritto di Internet nell'era digitale*, in Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, Capitolo II Regolazione della società e protezione dei diritti nell'era tecnologica di Fernanda Faini, 1. Le caratteristiche dell'era tecnologica e il ruolo del diritto.

Digital Economy and Society Index (DESI), rapporto annuale della Commissione europea, 2014.

*Digital Rights Principles*, Access Now, 2018.

*DIGITAL 2025*, in we are social, 2025.

*DIGITAL 2025 APRIL GLOBAL STATSHOT REPORT*, in we are social, 2025.

E. Falletti, *Libertà di espressione, privacy e copyright*, in *I diritti fondamentali su internet le fonti*, in Exeo edizioni, Capitolo I Le fonti.

T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, *Diritti e libertà in Internet*, in Mondadori Education S.p.A., Milano, 2017, Capitolo 1 Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali di Pasquale Costanzo 10. (segue) Alcuni fattori d'impatto avversi ai diritti fondamentali.

T. E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, *Diritti e libertà in Internet*, in Mondadori Education S.p.A., Milano, 2017, Capitolo 16 Lo statuto dell'informazione su Internet di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani.

A. Gorassini, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in Saggi - Nuove tecnologie e diritti umani.

International Commission of Jurists (ICJ), *ICJ publishes Legal Guidance on Internet Restrictions and Shutdowns in Africa*, 2022.

*International Telecommunication Union (ITU) World Telecommunication – ICT Indicators Database CC BY 4.0.*

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), *bes 2021, il benessere equo e sostenibile in Italia*, in Istituto nazionale di statistica, 2022, Roma, p. 219.

A. C. Kiss, *La notion de patrimoine commun de l'humanité*, in M. Nijhoff, 1983.

N.W.Y. Law, D. Woo, J. de la Torre, K.W.G. Wong, *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*, in UNESCO Institute for Statistics (UIS), Information Paper No. 51, 2018.

L. Lessig, in *The Code Is the Law in Code and Other Laws of Cyberspace*, 1999.

*Measuring digital development – Facts and Figures 2024*, Agenzia delle Nazioni Unite per le Tecnologie digitali (ITU), 2024.

*Media and Information Literacy-MIL*, in Unesco Commissione Nazionale italiana per l'Unesco, 2020.

M. Mercuri, S Torelli, *La primavera araba*, in Vita e Pensiero, 2012, Milano.

M. Negreiro, *Bridging the digital divide in the EU*, in European Parliamentary Research Service Author (EPRS), 2015.

M. Nyawa, *Freedom of Expression on the Internet: How Justice Makau reduced freedom of expression to a cipher*, in academia.edu SSRN 4389437, 2023.

*Our World In Data, World Telecommunication ICT Indicators Database – International Telecommunication Union, International Telecommunication Union (via World Bank) (2025) – Learn more about this data <https://ourworldindata.org/internet> | CC BY.*

*Panoramica dei tribunali regionali e continentali*, in Media Defence, Moduli riassuntivi sui diritti digitali e la libertà di espressione online nell'Africa subsahariana, Modulo 10: Introduzione al contenzioso dei diritti digitali in Africa, 2022.

G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, in secondo welfare, 2023.

*PROMOTING BEST PRACTICE AMONG ACTIVISTS FOR MORE EFFECTIVE COLLABORATION IN DIGITAL RIGHTS LITIGATION IN KENYA, A Case Study of the Bloggers Association of Kenya (BAKE) versus Hon. Attorney General & Three Others*, in cipesa, 2019.

P. Pustorino, *Tutela internazionale dei diritti umani*, in Cacucci Editore, 2022.

G. M. Ruotolo, *Internet (Diritto Internazionale) (Internet (Diritto Internazionale))*, in Enciclopedia del diritto – Annali, Milano, 2104, 2016, p. 545 ss.

M. Starri, *DIGITAL 2023 – I DATI GLOBALI*, in we are social, 2023.

Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti umani nel mondo digitale 2020-2025, Consiglio d'Europa, 2020.

P. Tanzarella, *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?\**, in Saggi - Sezione monografica “Il diritto di accesso a Internet”.

T. Tautonico, *Sviluppo sostenibile: ecco come le tecnologie possono fare la differenza*, in Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 2023.

*Technology for a Secure, Sustainable and Superior Future*, in Report Technology as Force for Good', in support of the UN Secretary General's Strategy and Roadmap for Sustainable Development, 2023.

*Tecnologie digitali per raggiungere gli SDG delle Nazioni Unite*, Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

United Nations Information Service, *Universal Internet Access Should be Human Right, says High Commissioner*, in The mirage, 2023.

## ARTICOLI SU RIVISTA

L. Abba, *Carenze attuali e soluzioni future nei meccanismi per la cooperazione digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1/2021, pp. 139-148.

A. Alù, *Il doppio volto di internet tra l'accesso e l'uscita e il paradosso della "trappola" digitale*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2/2023, 2, pp. 626-648.

*Amnesty International Togo and Ors v. The Togolese Republic*, in *Columbia Global Freedom of Expression*.

F. Anania, *Internet, la storia, il pubblico*, in *Società Italiana per lo studio della storia contemporanea (SISSCO)*, 2000, 1. Un nuovo mezzo di comunicazione di massa e 2. Internet e il suo pubblico.

G. Azzariti, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, fascicolo 2/2011, 2011.

*Banda Larga: Cos'è, come funziona, notizie, copertura e offerte in Italia*, in *corriere comunicazioni corcom*.

C. Bassu, *Istigazione all'odio, terrorismo e sicurezza nell'era digitale: c'è un limite alla libertà di espressione?*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 2/2019, pp. 287-307.

C. Bertolino, *Il diritto di accesso alla rete Internet nell'«era dell'accesso»*, in *giurcost*, *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, 2020, 5. Interventi giurisprudenziali a sua tutela.

H. M. Bonilla, *El derecho de acceso a internet en la jurisprudencia de la sala constitucional de Costa Rica*, in *Revista Juridica Mario Alario D'Filippo*, 2020.

E. Boria, *PRIMAVERA ARABA: I SOCIAL NETWORK SONO NEMICI DELLA DEMOCRAZIA*, in *limes rivista italiana di geopolitica*, 2011.

L. Bridge, *ECOWAS Court finds Togo violated Freedom of Expression during 2017 protests*, in Leigh Day, 2020.

M. E. Bucalo, *La libertà di espressione nell'era dei "social network" fra "content moderation" e necessità di una regolazione flessibile*, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2023, pp. 143-173.

F. Camillieri, *Rassegna sul tema dell'accesso ad Internet in carcere a livello comparato: tra riconoscimenti teorici e difficoltà pratiche*, ISSN 2704-7318, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2024.

M. Castells, *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*, in Oxford University Press, USA, 2003.

F. Cerquozzi, *"Diritto di accesso ad Internet" e Costituzione*, in IUSinItinere rivista giuridica, 2020.

G. D'Ippolito, *L'accesso a internet come diritto sociale. Ecco perché è necessario*, in Agenda Digitale.eu, 2017.

A. Dainelli, *Il ruolo dei media nelle Primavere Arabe. Una riflessione 10 anni dopo*, in MICS Il portale del Master in Comunicazione e Marketing politico e istituzionale.

A. De Conno, *Diritto all'accesso a Internet e digital divide: un nodo ancora da sciogliere*, in Altalex, 2023.

D. De Rada, *Il diritto all'accesso ad Internet, tra valori costituzionale e difficoltà di esercizio*, in Giustizia civile.com, 2023.

G. Di Flavio, *Com'è fatto un computer, i principali componenti e le funzioni che svolgono*, in Geopop, 2023.

A. Federico, *La Corte Internazionale di Giustizia: una guida pratica*, in *Diritto Consenso*, 2022.

F. Ferrari, «*Understood as a right*»: *il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena (nota a C. EDU, Jankovskis v. Lituania, ric. 21575/08)*, in *iris Università degli Studi di Verona*, 2017.

C. Ferrario, *Storia della nascita di Internet, come lo usiamo oggi e come funziona il World Wide Web*, in *Geopop*, 2022.

M. Foti, *Regolamentazione digitale: il Digital Services Act e le piattaforme online*, in *Altalex*, 2024.

T. E. Frosini, *IL DIRITTO COSTITUZIONALE DI ACCESSO A INTERNET*, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), rivista n°: 1/2011, 2010, 5. Il diritto costituzionale a Internet nella giurisprudenza: profili comparati.

F. Gaspari, *La "new information technology", il problema del "digital divide" e il ruolo dei pubblici poteri*, in *Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online*, 2/2018, pp. 154-183.

A. Iermano, *Violenza digitale e Convenzione di Istanbul: una dimensione distinta ma non separata dalla violenza contro le donne*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 1/2024, pp. 64-95.

*Indigenous People Maya Kaqchikel from Sumpango v. Guatemala*, in *Columbia Global Freedom of Expression*.

*Jankovskis v. Lithuania*, in *Columbia Global Freedom of Expression*.

S. Maggiolo, *Cos'è il digital divide, il divario digitale, quali conseguenze ha e come ridurlo*, in *Geopop*, 2023, 2. Le cause del divario digitale.

U. A. Maksimov, *Violenza digitale*, in *Ingenere*, 2023.

F. Mollo, *L'accesso a Internet entro le mura carcerarie nel bilanciamento operato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo alla luce dell'art. 10 CEDU [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]*, in *federalismi.it*, 8/2023, pp. 158-184.

P. Moro, B. Fioravanti, *Verità digitale. Dalle "fake news" all'alfabetismo informativo*, in *Calumet*, 15/2022, pp. 56-74.

P. Norris, *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*, in Cambridge University Press, 2001.

L. Palazzani, *Digital divide: sfide etiche e prospettive di inclusione*, in *Agenda Digitale.eu*, 2025.

P. Passaglia, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e le sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, in *MediaLaws*, 3/2021, pp. 125-144.

S. Poma, *L'interpretazione del Regolamento 2015/2120 tra principio di neutralità della rete, principio di non discriminazione e «Internet aperta»*, in *Medialaw*, 2021.

M. Reglitz, *The socio-economic argument for the human right to internet access*, in *Politics, Philosophy & Economics*, 2023.

L. Scaffardi, *Internet fra auto-limitazione e controllo pubblico*, in *Rivista AIC*, 4/2023, pp. 355-398.

C. Sbailò, *Diritto comparato e "Primavera araba". Spunti metodologici*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fascicolo 1/2015, 2015, pp. 247-253.

G. Stampone, *Diritto d'accesso ad Internet ed esercizio degli strumenti democratici*, in Diritto.it, 2023.

P. Tanzarella, *Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?*, in Gruppo di Pisa.

F. Vitale, *Comunicare con il web: quali garanzie per i cittadini*, in Tributi, 11/2000, pp. 1402-1406.

## NORMATIVA

Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), ora Unione Africana (UA), 1981, Nairobi, Kenya.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000, Nizza, Francia.

Convenzione Americana sui Diritti Umani, 1969, San José, Costa Rica.

Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, 2000, L'Aia, Paesi Bassi.

Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966, New York.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali o Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), Consiglio d'Europa, 1950, Roma, Italia.

Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Consiglio d'Europa, Istanbul, Turchia, 2014.

Costituzione della Repubblica Italiana, Assemblea costituente, 1947.

*Declaration on Internet Governance and Development of Africa's Digital Economy*, (Assembly/AU/Decl.3(XXX)), dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, 2018, Addis Abeba, Etiopia.

Dichiarazione Africana sui Diritti e le Libertà su Internet (AfDec), da African Declaration group, durante l'African Internet Governance Forum (AfIGF), 2014, Nairobi, Kenya.

Dichiarazione di Principi sulla Libertà di Espressione e Accesso all'Informazione in Africa, dalla Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (CADHP), 2019.

Dichiarazione di Tunisi, Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione (WSIS), 2005.

Dichiarazione di Venezia sui diritti umani e Internet, I diritti umani e Internet, Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali dei ventisette Paesi presenti, 2000, Venezia.

Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, 2023/C 23/01, Parlamento, Consiglio e Commissione europea, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2023.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1948, Parigi.

Direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 95/46/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, 1995, superata dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Direttiva sul Commercio Elettronico o Direttiva sull'Accesso alle Attività di Servizio della Società dell'Informazione, 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2000, modificata e integrata dalla Direttiva 2013/37/UE e dal Regolamento (UE) 2019/1150.

Direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Forum sulla libertà di Internet, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)2008, Parigi.

*Kenya Information and Communications Act (KICA)*, n. 2 of 1998.

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966, New York.

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966, New York.

Piano d'azione per il 5G, Commissione Europea, 2016.

Piano Nazionale Banda Larga (PNBL), Commissione europea, Infratel Italia, 2009.

Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali versione 3.0, Comitato Tecnico Guida di Repubblica Digitale, coordinato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (su mandato del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, ora Ministro per le Imprese e il Made in Italy), 2023.

*Promotion and protection of human rights*, AG/RES. 2991 (LII-0/22), General Assembly of Organization of American States (OAS), 2022.

Proposta di legge costituzionale, n. 1136, deputati Giuseppe D'Ippolito e Mirella Liuzzi, Introduzione dell'articolo 34-bis della costituzione, in materia di riconoscimento del diritto sociale di accesso alla rete internet, Camera dei deputati, 2018.

Proposta di legge costituzionale, n. 327, Maria Anna Madia, Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet, 2022.

Raccomandazione sulla promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al cibernazio, 32 C/Resolution 41, Conferenza Generale dell'UNESCO, 2003.

Rapporti di Human Rights Watch, organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, A. Neier, J. Laher, R. L. Bernstein, 1978, New York.

Rapporto del Relatore Speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, A/66/398, Frank La Rue, 2011.

Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani digitali, A/78/368, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2023.

*Rapporto Freedom of Expression on the Internet*, 978-92-64-11487-1, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 2011.

Regolamento (UE) 2015/2120, Accesso a un'Internet aperta e comunicazioni all'interno dell'Unione europea, del Parlamento europeo e Consiglio, 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

Regolamento (UE) 2022/2065, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

*Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, A/71/373, David Kaye, 2016.

Risoluzione La dimensione dei diritti umani nelle azioni dell'Unione Europea relative alla comunicazione, A5-0027/1999, Parlamento Europeo, 1999.

Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 20/8, del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2012.

Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 26/13, A/HRC/RES/26/13, Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2014.

Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 32/13, A/HRC/RES/32/13, Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2016.

Risoluzione la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani su Internet, 38/7, A/HRC/RES/38/7, Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 2018.

Risoluzione Promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il diritto alla libertà di opinione e di espressione, 71/189, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2016.

Risoluzione sulla Libertà di Informazione e di Espressione su Internet in Africa, (ACHPR/Res.362(LIX)2016), 362 (LIX) 2016, Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (CADHP), Banjul, Gambia, 2016.

Risoluzione *The right to internet access*, 1987, Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, 2014.

*Standards for a Free, Open, and Inclusive Internet*, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.17/17, Relatore Speciale per la Libertà di Espressione della Commissione Interamericana per i Diritti Umani, 2017.

Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, 1945, San Francisco, Stati Uniti.

## GIURISPRUDENZA

*Amnesty International Togo et al. v. The Togolese Republic*, ECW/CCJ/JUD/09/20, Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO), 2020.

*Bloggers Association of Kenya (Bake) v Attorney General & 5 others*, KEHC 9469 (KLR), *Petition 206 of 2018, High Court*, 2018.

Guzmán c. Ministerio dell'ambiente, dell'energia e delle telecomunicazioni, Sala constitucional della Corte suprema del Costa Rica, n. 12790, 2010, Costa Rica.

*Jankovskis v. Lituania*, applicazione n. 2157/08, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), 2017.

Kalda v. Estonia, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), 2016, ric. 17429/2010.

*Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala*, Serie C No. 440, Corte Interamericana dei Diritti Umani, 2021.

Ramazan Demir v. Turchia, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), 2021, ric. 68550/2017.

## MISCELLANEA

Access Now, 2009, New York.

Agenda Digitale Europea (DAE), Commissione Europea, 2010, obiettivi politici e azioni per massimizzare i benefici della rivoluzione digitale in Europa.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1993, Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna, sede Ginevra, Svizzera.

Amnesty International, Organizzazione non governativa internazionale, P. Benenson, S. MacBride e E. Baker, 1961, Londra, Regno Unito.

*Bloggers Association of Kenya* (BAKE), associazione comunitaria di blogger kenioti e creatori di contenuti che promuove la creazione di contenuti online e la libera espressione in Kenya. BAKE collega i blog in Kenya da tutte le aree di interesse e competenza. È stata costituita nel 2011 dopo una serie di discussioni riguardanti la creazione di contenuti e il consumo di contenuti online in Kenya.

Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (CADHP), 1987, Banjul, Gambia, organo quasi- giudiziario istituito ai sensi dell'articolo 30 della Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (Carta di Banjul).

Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH), Quinta Riunione di Consultazione dei Ministri degli Affari Esteri, 1959, Washington, D.C., Stati Uniti, organo principale e autonomo dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) incaricato di promuovere e proteggere i diritti umani nel continente americano.

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet, Preambolo, Dichiarazione dei diritti in Internet, 2015.

Consiglio d'Europa, Trattato di Londra, 1949, Strasburgo, Francia.

Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (CDH), dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2006, Ginevra, Svizzera.

Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, 34a Sessione Ordinaria dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), ora Unione Africana (UA), 1998, Addis Abeba, in Etiopia, sede Arusha, Tanzania, tribunale continentale istituito per garantire la protezione dei diritti umani e dei popoli in Africa.

Corte di Giustizia della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO), 1993, Abuja, Nigeria.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Consiglio d'Europa, 1959, Strasburgo, in Francia, organo giurisdizionale internazionale.

Corte Interamericana dei Diritti Umani (Corte IDH), Convenzione Americana sui Diritti Umani, 1979, sede San José, Costa Rica, tribunale regionale autonomo che fa parte del sistema interamericano di protezione dei diritti umani.

Corte Internazionale di Giustizia (CIG), Carta delle Nazioni Unite, 1945, San Francisco, sede Palazzo della Pace, L'Aia, Paesi Bassi.

Corte Suprema di Cassazione, 1848, Roma, Italia.

*Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), Agenzia militare per ricerca e sviluppo, D. D. Eisenhower, Virginia, Stati Uniti, 1958.

Electronic Frontier Foundation, Organizzazione non-profit, John Perry Barlow, Mitch Kapor, John Gilmore, 1990, San Francisco, California, Stati Uniti.

Global Internet Freedom Consortium, consorzio di organizzazioni, 2006.

Global Network Initiative (GNI), Rebecca MacKinnon, 2008, un'organizzazione non governativa.

Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., Ministero delle imprese e del made in Italy, Roma, 2003, società pubblica italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni per il Ministero dello sviluppo economico del quale è una società in house.

Internet Society (ISOC), Vint Cerf e Robert Kahn, 1992, Reston.

Organizzazione degli Stati Americani (OSA), 1948, Washington, D.C., organizzazione internazionale regionale.

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), Conferenza dei Ministri Alleati dell'Educazione (CAME), 1945, Parigi, agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN), 1954, Ginevra, Svizzera, più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle.

Sala Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia, Sabana Sur, Calle Morenos, San José, Costa Rica.

Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR).

Unione Europea (UE), Trattato di Maastricht, 1992, Maastricht, Paesi Bassi.

Working Group on Internet Governance, K. Annan, 2004, gruppo di lavoro sulla governance di Internet di multistakeholder delle Nazioni Unite avviato dopo che il vertice mondiale del 2003 sulla prima fase della società dell'informazione a Ginevra non è riuscito a trovare un accordo sul futuro della governance di Internet.

*World Wide Web Foundation*, Organizzazione non a scopo di lucro, Tim Berners-Lee, Rosemary Leith, 2009, Washington, Stati Uniti.



